

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 10 gennaio 2004

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 17 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2004. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 febbraio 2004 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2004 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

S O M M A R I O

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 6 ottobre 2003, n. 24.

Deviazione della circolazione degli autoveicoli pesanti dalla strada statale 33 del Lago Maggiore all'autostrada A/26.

Pag. 3

LEGGE REGIONALE 6 ottobre 2003, n. 25.

Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1995, n. 58 e 24 luglio 1996, n. 49.

Pag. 3

LEGGE REGIONALE 13 ottobre 2003, n. 26.

Istituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità

Pag. 5

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 4 agosto 2003, n. 14.

Integrazione alla legge regionale 15 gennaio 2001, n. 1 (Disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso di immobili e norme per la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico) Pag. 6

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2003, n. 15.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2002. Pag. 7

LEGGE REGIONALE 11 agosto 2003, n. 16.

Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2003 ed al bilancio pluriennale 2003/2005 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimenti di variazione con modifiche di leggi regionali Pag. 7

LEGGE REGIONALE 29 settembre 2003, n. 17.

Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto. Pag. 7

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2003, n. 18.

Modifiche all'art. 35 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) Pag. 9

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2003, n. 19.

Modifica dell'art. 9-bis della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) Pag. 10

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2003, n. 20.

Istituzione del comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM) Pag. 10

REGIONE FRIULI VENEZIA-GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
16 maggio 2003, n. 0131/Pres.

Legge regionale n. 12/2002, art. 50. Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati per sostenere gli investimenti aziendali. Approvazione Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
16 maggio 2003, n. 0133/Pres.

Legge regionale n. 12/2002, art. 51. Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati per sostenere le esigenze di credito a breve termine delle imprese. Approvazione Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
21 maggio 2003, n. 0138/Pres.

Regolamento di esecuzione degli articoli 7 e 8 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, concernente la determinazione delle disposizioni relative alle medie e grandi strutture di vendita. Approvazione Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
21 maggio 2003, n. 0139/Pres.

Regolamento concernente le convenzioni che prevedono l'accesso alle agevolazioni del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, nonché per la concessione delle agevolazioni medesime. Approvazione Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
21 maggio 2003, n. 0140/Pres.

Regolamento per la concessione di contributi per l'inserimento lavorativo dei disabili ai sensi dell'art. 12-bis, commi 1, 2 e 3 della legge regionale n. 1/1998. Approvazione Pag. 22

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2003, n. 23.

Celebrazione del sessantesimo anniversario della Resistenza e della Liberazione Pag. 25

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2003, n. 15.

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2003» Pag. 25

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2003, n. 16.

«Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005» Pag. 25

LEGGE REGIONALE 7 ottobre 2003, n. 17.

Istituzione del sistema parchi urbani di interesse regionale. Pag. 26

LEGGE REGIONALE del 4 novembre 2003, n. 18.

Integrazione alla legge regionale 5 agosto 2003, n. 15. Pag. 26

LEGGE REGIONALE del 18 novembre 2003, n. 19.

Variatione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003, ai sensi della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, art. 29, comma 3 Pag. 27

LEGGE REGIONALE del 3 dicembre 2003, n. 20.

Semplificazione dell'azione amministrativa nei comuni della Regione Campania impegnati nell'opera di ricostruzione conseguente agli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981 Pag. 27

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 6 ottobre 2003, n. 24.

Deviazione della circolazione degli autoveicoli pesanti dalla strada statale 33 del Lago Maggiore all'autostrada A/26.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 41 del 9 ottobre 2003)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Piemonte, al fine di tutelare la sicurezza dei cittadini della fascia litoranea del Lago Maggiore, di salvaguardare l'ambiente e di incentivare lo sviluppo del turismo nelle località della costa, ostacolato dal transito degli autoveicoli pesanti lungo la strada statale 33, e di ridurre, contestualmente, i tempi di percorrenza delle merci trasportate con la modalità gomma, assume l'onere, entro i limiti di spesa di cui all'art. 5, del pagamento del pedaggio autostradale degli autoveicoli pesanti di cui all'art. 2, adibiti al trasporto merci sia in conto proprio sia in conto terzi, obbligatoriamente deviati sulla autostrada A/26 lungo le tratte Gravellona Toce - Castello Ticino e Gravellona Toce - Borgomanero, nei due sensi di marcia, per il periodo compreso tra il 10 giugno ed il 30 settembre 2004.

Art. 2.

Definizioni

1. Sono considerati autoveicoli pesanti, ai fini della presente legge, gli autoveicoli, superiori a 7,5 tonnellate, indicati all'art. 54, comma 1, lettere *d)*, *e)*, *h)*, *i)* e *n)* nonché gli autoveicoli immatricolati per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali, previsti dagli articoli 10 e 54, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

Art. 3.

Protocollo d'intesa

1. Le modalità di attuazione dell'intervento sono stabilite con protocollo d'intesa tra il Ministero infrastrutture e trasporti, la Regione Piemonte, la società concessionaria dell'autostrada A/26 e le associazioni degli autotrasportatori.

2. Nel protocollo d'intesa sono definite le quote di partecipazione a carico di ciascun soggetto interessato di cui al comma 1.

Art. 4.

Pagamento pedaggi

1. La giunta regionale con proprio provvedimento disciplina le modalità di pagamento dei pedaggi ammessi a rimborso.

2. La liquidazione della spesa è disposta dal competente dirigente dell'assessorato ai trasporti in favore della società concessionaria della autostrada A/26.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge e autorizzata la spesa di € 155.000,00 per l'anno 2004.

2. Alla copertura finanziaria per l'anno 2004 si provvede ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (legge finanziaria per l'anno 2003).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 6 ottobre 2003

GHIGO

03R0831

LEGGE REGIONALE 6 ottobre 2003, n. 25.

Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale. Abrogazione delle leggi regionali 11 aprile 1995, n. 58 e 24 luglio 1996, n. 49.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 41 del 9 ottobre 2003)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. La presente legge disciplina la costruzione, l'esercizio e la vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo secondo le attribuzioni trasferite alle regioni con legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), con legge 21 ottobre 1994, n. 584 (Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, recante misure urgenti in materia di dighe) e con decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).

2. Sono escluse dalla disciplina prevista dalla presente legge i laghetti totalmente interrati sotto il piano di campagna, le vasche ed i serbatoi non costituenti fonte di rischio per gli insediamenti circostanti, le opere di regimazione di fiumi e torrenti, nonché tutte le altre opere soggette ad autorizzazione ai sensi del regio decreto 25 luglio 1904, n. 53 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) e del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), ad eccezione delle traverse con organi meccanici di intercettazione e regolazione in alveo e di quelle che determinano un volume di invaso superiore a centomila metri cubi e fino ad un milione di metri cubi. Ulteriori esclusioni possono essere determinate, in relazione a valutazioni del rischio connesso, attraverso il regolamento di cui all'art. 2.

Art. 2.

Regolamento di attuazione

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale, sentita la commissione competente, adotta un regolamento attuativo in merito:

- a) alla classificazione in categorie degli sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo;
- b) alla disciplina relativa alle autorizzazioni ed alle esclusioni delle opere di cui all'art. 1;
- c) alla vigilanza sui lavori di costruzione;
- d) al collaudo e all'esercizio dell'opera;

e) alle competenze relative al catasto degli invasi di cui all'art. 3, comma 2;

f) alle competenze in ordine all'applicazione delle fattispecie sanzionatorie;

g) alla modificazione o alla demolizione delle strutture.

Art. 3.

Catasto degli invasi

1. Presso la struttura regionale competente costituito il catasto degli invasi di competenza regionale.

2. I contenuti e le metodologie di attuazione del catasto, nonché le modalità di accesso ai dati sono definiti dal regolamento di attuazione di cui all'art. 2.

Art. 4.

Perizia tecnica definitiva

1. I proprietari degli invasi esistenti sono tenuti, entro e non oltre il termine perentorio di un anno all'emanazione del regolamento di cui all'art. 2, a presentare alla struttura regionale competente una perizia tecnica definitiva.

2. Il proprietario o il gestore, qualora la gestione sia diversa dalla proprietà, è individuato quale responsabile, a tutti gli effetti, sia civili che penali, del corretto e diligente esercizio nonché della vigilanza dell'impianto.

Art. 5.

Invasi di competenza regionale ai sensi dell'art. 89, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 112/1998

1. Il proprietario o il gestore dell'opera di competenza regionale ai sensi dell'art. 89, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 112/1998, ottempera alle disposizioni della presente legge e del regolamento di attuazione di cui all'art. 2.

Art. 6.

Sanzioni

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni:

a) da euro millecinquecento a euro 8 mila per coloro i quali non presentano la perizia tecnica definitiva entro il termine ultimo di cui all'art. 4, comma 1;

b) da euro duemilacinquecento a euro 10 mila per coloro i quali realizzano e mantengono in esercizio le opere di competenza regionale di cui all'art. 1, senza l'autorizzazione regionale;

c) da euro cinquecento a euro 5 mila per coloro i quali realizzano opere di competenza regionale di cui all'art. 1 in difformità al progetto approvato;

d) da euro duecentocinquanta a euro duemilacinquecento per coloro i quali gestiscono opere di competenza regionale di cui all'art. 1 senza rispettare prescrizioni dettate con l'autorizzazione e durante l'esercizio.

2. All'accertamento ed alla contestazione delle violazioni alle norme della presente legge, provvede la polizia municipale del comune ove sono localizzate le opere e il Corpo forestale dello Stato. Gli accertatori provvedono, altresì, ricorrendo i presupposti di cui agli articoli 13 e 19 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni, al sequestro cautelare degli impianti e dei manufatti. Il pagamento delle sanzioni di cui alla presente legge non esclude l'obbligo di osservanza delle eventuali prescrizioni imposte.

Art. 7.

Norme transitorie

1. Sono esclusi dagli obblighi di cui agli articoli 4, comma 1, e 8, comma 1, i proprietari degli invasi esistenti che hanno già ottemperato ai disposti di cui all'art. 13, come modificato dagli articoli 4 e 5 della legge regionale 24 luglio 1996, n. 49 e di cui all'art. 18 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 58 (Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale).

2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applicano le seguenti sanzioni per la violazione degli obblighi di cui all'art. 12 della legge regionale n. 58/1995:

a) da euro cinquecento a euro millecinquecento per coloro i quali, non avendo presentato la denuncia di cui all'art. 12 della legge regionale n. 58/1995, non hanno provveduto alla demolizione dello sbarramento entro il termine indicato dall'art. 12, comma 5, della legge regionale n. 58/1995, come modificato dall'art. 3 della legge regionale n. 49/1996;

b) da euro duecentocinquanta a euro settecentocinquanta per coloro i quali hanno presentato la denuncia di cui all'art. 12 della legge regionale n. 58/1995 in maniera incompleta.

3. Le sanzioni previste al comma 2, lettera a) e all'art. 6, comma 1, lettere b), c) e d), sono applicabili alle violazioni pregresse riferibili all'art. 15, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge regionale n. 58/1995, accertate in seguito all'entrata in vigore della presente legge.

4. Alle violazioni previste al comma 2 si applicano, altresì, le norme previste all'art. 6, comma 2.

Art. 8.

Spese di istruttoria

1. Ad ogni istanza relativa alla perizia tecnica definitiva per gli invasi esistenti nonché ad ognuna di quelle relative a nuove costruzioni e lavori di adeguamento, il richiedente effettua un versamento per istruttoria della pratica pari a cento euro per l'anno in corso.

2. Eventuali adeguamenti dell'importo previsto al comma 1 sono stabiliti successivamente dalla giunta regionale con propria deliberazione.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. I proventi delle sanzioni amministrative, stabilite dagli articoli 6 e 7, sono introitati nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'anno 2003, dall'unità previsionale di base (UPB) 0902 (Bilanci e finanze titolo III - entrate extratributarie 01 categoria 21 proventi di servizi resi dalla Regione) di cui fa parte il capitolo n. 2330.

2. I proventi delle spese stabilite dall'art. 8 a carico del richiedente la concessione, per l'istruttoria della relativa pratica, sono introitate, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio dell'anno 2003, dall'UPB n. 0902 (Bilanci e finanze titolo III - entrate extratributarie 01 categoria 21 proventi di servizi resi dalla regione) di cui fa parte il capitolo n. 2331.

Art. 10.

Abrogazione di norme

1. A partire dall'emanazione del regolamento di attuazione di cui all'art. 2 sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 11 aprile 1995, n. 58 (Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale);

b) legge regionale 24 luglio 1996, n. 49 (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 11 aprile 1995, n. 58 «Norme in materia di sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo idrico di competenza regionale»). Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1996, n. 5).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 6 ottobre 2003

GHIGO

03R0832

LEGGE REGIONALE 13 ottobre 2003, n. 26.

Istituzione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 42 del 16 ottobre 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, con la presente legge, promuove il consolidamento e lo sviluppo di sistemi produttivi locali, individuati quali distretti rurali e quali distretti agroalimentari di qualità, ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo, 2001, n. 57).

2. La Regione, a tale fine, interviene mediante politiche finalizzate a:

a) favorire i processi di riorganizzazione interna del distretto, rafforzando il coordinamento e l'integrazione delle relazioni tra le imprese;

b) adeguare le strutture produttive esistenti e le infrastrutture di servizio alle necessità economiche, ambientali e territoriali;

c) migliorare la qualità di conformità dei processi e delle aziende;

d) promuovere la sicurezza degli alimenti;

e) sostenere la proiezione sui mercati nazionali ed internazionali delle imprese;

f) valorizzare le produzioni agricole ed agroalimentari;

g) migliorare la qualità territoriale, ambientale e paesaggistica dello spazio rurale;

h) contribuire al mantenimento ed alla crescita dell'occupazione.

3. La Regione realizza le finalità previste dalla presente legge con il coinvolgimento delle istituzioni e dei soggetti operanti nel territorio del distretto, anche mediante strumenti di programmazione negoziata.

Art. 2.

Definizioni

1. Si definiscono «distretti rurali» i sistemi produttivi locali di cui all'art. 36, comma 1, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), caratterizzati da identità storica e territoriale omogenea derivante dall'integrazione tra attività agricole e altre attività locali, nonché dalla produzione di beni e servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali.

2. Si definiscono «distretti agroalimentari di qualità» i sistemi produttivi locali caratterizzati da significativa presenza economica e da interrelazione e interdipendenza produttiva delle imprese agricole ed agroalimentari, nonché da una o più produzioni certificate e tutelate ai sensi della vigente normativa comunitaria o nazionale, oppure da produzioni tradizionali o tipiche.

3. Si definiscono «progetti di innovazione e iniziative aziendali, interaziendali o di servizio finalizzate ad accrescere l'interrelazione e l'interdipendenza produttiva ed economica tra le imprese del distretto e tra queste ed il territorio, come individuate dalla giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 3.

Requisiti per l'individuazione dei distretti rurali

1. Ai fini della loro individuazione, i distretti rurali devono possedere le seguenti caratteristiche:

a) presenza di un insieme di attività e funzioni diversificate, quali l'agricoltura, l'agriturismo, il turismo rurale, l'artigianato e la piccola industria, aventi una base comune territoriale ed in grado di valorizzare le risorse produttive, culturali ed ambientali locali;

b) la produzione agricola realizzata nell'area distrettuale risulta coerente con i valori ambientali e paesaggistici dei territori, caratterizza l'identità dei luoghi ed è significativa a livello dell'economia locale;

c) è presente un sistema consolidato di relazioni tra le imprese agricole e le imprese locali operanti in altri settori;

d) una parte rilevante dell'innovazione tecnologica ed organizzativa delle imprese agricole, nonché dell'assistenza tecnica ed economica e della formazione professionale e soddisfatta dall'offerta locale;

e) esiste un'integrazione tra produzione agricola e fenomeni culturali e turistici;

f) sono disponibili le risorse aziendali necessarie per attività di valorizzazione dei prodotti agricoli e del patrimonio rurale e forestale, nonché di tutela del territorio e del paesaggio rurale;

g) le istituzioni locali sono interessate alla realtà distrettuale ed a stabilire rapporti di tipo collaborativo e convenzionale con le imprese agricole e con quelle di altri settori locali.

Art. 4.

Requisiti per l'individuazione dei distretti agroalimentari di qualità

1. Ai fini della loro individuazione, i distretti agroalimentari di qualità devono possedere le seguenti caratteristiche:

a) sono realizzati uno o più prodotti merceologicamente omogenei, certificati e tutelati ai sensi della vigente normativa, tradizionali o tipici. La cui produzione risulta significativa a livello dell'economia agroalimentare regionale;

b) è presente un sistema consolidato di relazioni tra le imprese agricole ed agroalimentari;

c) una parte rilevante dell'innovazione tecnologica ed organizzativa delle imprese agricole e delle imprese agroalimentari, nonché dell'assistenza tecnica ed economica e della formazione professionale è soddisfatta dall'offerta locale;

d) esiste un'integrazione tra produzione agroalimentare e fenomeni culturali e turistici;

e) le istituzioni locali sono interessate alla realtà distrettuale ed a stabilire rapporti di tipo collaborativo e convenzionale con le imprese agricole ed agroalimentari.

Art. 5.

Procedure per l'individuazione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità

1. I distretti rurali e i distretti agroalimentari di qualità sono individuati dalla giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente su proposta delle province interessate, che sentono le rappresentanze economiche, sociali ed istituzionali.

Art. 6.

Piano di distretto: elaborazione

1. La provincia competente per territorio oppure le province, d'intesa tra loro, qualora il distretto comprenda territori di diverse province, elaborano il piano di distretto, entro centottanta giorni dall'individuazione del distretto stesso.

2. La provincia oppure le province interessate assicurano la partecipazione delle istituzioni locali e delle rappresentanze economiche e sociali del territorio distrettuale mediante forme permanenti di dialogo istituzionale e di concertazione.

Art. 7.

Piano di distretto: contenuti e procedure di approvazione

1. Il piano di distretto è adottato dalla provincia oppure dalle province, d'intesa tra loro, qualora il distretto comprenda territori di diverse province.

2. Il piano di distretto comprende almeno i seguenti contenuti:

a) un'analisi sintetica della situazione esistente e delle prospettive della produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e consumo del prodotto o dei prodotti del distretto, nonché delle problematiche ambientali e territoriali;

b) una descrizione della situazione esistente ed una valutazione delle prospettive delle diverse forme di interrelazione ed interdipendenza tra imprese della produzione e della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti agricoli ed altri soggetti locali;

c) l'indicazione delle politiche agricole e rurali rilevanti per il distretto, la tutela e la valorizzazione delle produzioni agricole ed agroindustriali, delle risorse ambientali e territoriali, del paesaggio agrario e delle tradizioni rurali;

d) la definizione di progetti di innovazione.

3. Il piano di distretto è trasmesso dalla provincia alla giunta regionale che, sentita la commissione consiliare competente, lo approva con propria deliberazione entro novanta giorni.

4. Il piano di distretto ha validità triennale e può essere aggiornato secondo le procedure di cui ai commi 1 e 2.

Art. 8.

Piano di distretto: attuazione

1. Il piano di distretto è attuato mediante strumenti di programmazione negoziata che individuano, tra l'altro, i progetti di innovazione, nonché le amministrazioni, gli enti e gli altri soggetti interessati.

2. I progetti di innovazione di competenza della provincia sono inseriti nel programma operativo provinciale, di cui all'art. 10 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca), e possono essere cofinanziati con risorse aggiuntive regionali.

3. La giunta regionale, qualora sussistano esigenze di rilievo generale, può predisporre progetti di interesse strategico per l'economia del distretto, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 9.

Supporto tecnico

1. La Regione si avvale per l'attuazione della presente legge della collaborazione dell'Istituto di ricerche economiche e sociali del Piemonte (IRES), assicurando altresì un supporto tecnico alle province.

2. La Regione, a tale fine, stipula apposita convenzione con l'IRES.

Art. 10.

Monitoraggio

1. Le province trasmettono periodicamente alla giunta regionale le relazioni sull'attività svolta.

2. La giunta regionale trasmette al consiglio regionale entro il 28 febbraio di ogni anno una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 11.

Istruzioni per l'applicazione della legge

1. La giunta regionale emana le istruzioni per l'applicazione della presente legge entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, sentita la commissione consiliare competente.

Art. 12.

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri finanziari per l'anno 2004 e successivi si provvede ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

Art. 13.

Parere dell'Unione europea

1. La concessione degli aiuti previsti dalla presente legge è disposta dopo il parere favorevole dell'Unione europea.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 13 ottobre 2003

GHIGO

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 427.

Presentato dalla giunta regionale il 5 giugno 2002.

Assegnato alla III commissione in sede referente e alla I commissione in sede consultiva l'11 giugno 2002.

Sul testo sono state effettuate consultazioni.

Testo licenziato dalla commissione referente il 9 giugno 2003 con relazione di Emilio Bolla.

Approvato in aula il 30 settembre 2003, con emendamenti sul testo, con 25 voti favorevoli, 13 astenuti.

03R0833

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 4 agosto 2003, n. 14.

Integrazione alla legge regionale 15 gennaio 2001, n. 1 (Disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso di immobili e norme per la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico).

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 32 dell'8 agosto 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modificazioni alla legge regionale 15 gennaio 2001, n. 1 «Disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso di immobili e norme per la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico».

1. Alla legge regionale 15 gennaio 2001, n. 1 (Disciplina dei mutamenti di: destinazione d'uso di immobili e norme per la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico) è aggiunto il seguente art. 9-bis:

«Art. 9-bis (Disposizioni per i comuni con strumento urbanistico generale anteriore alla data di entrata in vigore della legge regionale 15 aprile 1975, n. 51). — 1. Le disposizioni procedurali di cui agli articoli 1, comma 6, e 9, comma 2, non si applicano nei comuni il cui strumento urbanistico generale sia stato approvato anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale n. 51/1975.

2. Nei comuni di cui al comma 1, il piano regolatore generale, le varianti di qualsiasi tipo al piano regolatore vigente, comprese quelle assunte ai sensi della presente legge, il piano dei servizi, nonché i piani attuativi di interesse sovracomunale, sono approvati, rispettivamente, secondo le procedure di cui all'art. 27 della legge regionale n. 51/1975 e all'art. 10 della legge regionale n. 23/1997.

3. A seguito dell'efficacia del piano territoriale di coordinamento della rispettiva provincia, per i comuni di cui al comma 1, in deroga a quanto disposto dall'art. 3, commi 18, 19, 20 e 22 della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»), continua a trovare applicazione, fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale o di una sua variante generale, la disciplina prevista dal comma 2; i compiti che l'art. 27 della legge regionale n. 51/1975 e l'art. 10 della legge regionale n. 23/1997 attribuiscono alla giunta regionale sono svolti dalla provincia.».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 4 agosto 2003

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VII/866 del 30 luglio 2003.

03R0744

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2003, n. 15.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2002.

(Pubblicata nel 2° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 32 dell'8 agosto 2003)

(Omissis).

03R0750

LEGGE REGIONALE 11 agosto 2003, n. 16.

Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2003 ed al bilancio pluriennale 2003/2005 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimenti di variazione con modifiche di leggi regionali.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 33 del 14 agosto 2003)

(Omissis).

03R0747

LEGGE REGIONALE 29 settembre 2003, n. 17.

Norme per il risanamento dell'ambiente, bonifica e smaltimento dell'amianto.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 40 del 3 ottobre 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge attua le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto) in osservanza del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto), estendendo il campo di intervento anche all'amianto in matrice compatta.

2. Sono obiettivi della presente legge:

- a) la salvaguardia del benessere delle persone rispetto all'inquinamento da fibre di amianto;
- b) la prescrizione di norme di prevenzione per la bonifica dall'amianto;
- c) la promozione di iniziative di educazione ed informazione finalizzate a ridurre la presenza dell'amianto.

Art. 2.

Bonifica di piccoli quantitativi di amianto

1. In osservanza del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994 sono erogati contributi a fondo perduto ai comuni per il risanamento dell'ambiente mediante bonifica e smaltimento di piccole quantità di amianto, ovvero inferiori a metri quadrati trenta e a chilogrammi quattrocentocinquanta.

2. La giunta regionale, con propria deliberazione, d'intesa con la competente commissione consiliare in sede di prima approvazione, approva il documento tecnico concernente il piano di lavoro per le opere di bonifica di cui al comma 1.

3. I comuni istituiscono un catasto dei siti da bonificare, individuando e censendo all'interno del proprio territorio l'esistenza di micro discariche di amianto; il censimento è effettuato anche con l'ausilio dell'ASL e dell'ARPA.

4. I comuni promuovono iniziative di informazione e coinvolgimento della popolazione sui problemi causati dall'amianto.

5. In attuazione dell'art. 1, la Regione prevede contributi da erogare alle seguenti categorie:

- a) soggetti privati, per la bonifica di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto provenienti da edifici adibiti ad abitazione civile e relative pertinenze ed edifici o impianti di attività artigianali di tipo familiare;
- b) comuni, per la bonifica e lo smaltimento di rifiuti contenenti amianto abbandonati in aree pubbliche.

6. Con deliberazione della giunta regionale sono stabiliti:

- a) i criteri e le priorità per l'ammissione ai contributi;
- b) i termini e le modalità per la presentazione delle domande per accedere ai contributi;
- c) le modalità di erogazione dei contributi e la spesa massima ammessa per ogni singolo intervento;
- d) i criteri per la determinazione dell'ammissibilità dei contributi;

e) i termini del bando per individuare le aziende convenzionate che espletano il servizio di bonifica e smaltimento di piccoli quantitativi di materiali contenenti amianto presso i soggetti privati e i comuni beneficiari dei contributi;

f) i criteri per l'eventuale revoca dei contributi.

7. I fondi sono ripartiti tra i comuni, singoli o associati, che abbiano adottato il proprio piano di lavoro, in conformità con le previsioni del documento di cui al comma 2, per bonificare piccole quantità di amianto, fino ad un massimo del 30% della spesa ritenuta ammissibile e per un numero minimo di interventi previsto nel bando di gara di cui al comma 6, lettera e).

8. I comuni espletano le attività di propria competenza relative alla bonifica di aree pubbliche, nonché quelle relative alle richieste di contributo presentate negli uffici comunali dai soggetti privati.

9. Per le verifiche di competenza sugli interventi oggetto del contributo, le ASL fanno riferimento al documento tecnico concernente il piano di lavoro di cui al comma 2.

Art. 3.

Piano regionale amianto Lombardia - PRAL

1. La Regione approva, con deliberazione della giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il «Piano regionale amianto Lombardia» di seguito denominato PRAL.

2. Il PRAL contiene le azioni, gli strumenti e le risorse necessari per realizzare gli obiettivi di cui all'art. 1.

3. Per la redazione del PRAL, le direzioni generali qualità dell'ambiente, risorse idriche e servizi di pubblica utilità e sanità istituiscono apposita commissione interdisciplinare tecnico-scientifica.

4. Il PRAL ha durata quinquennale ed è aggiornato con deliberazione della giunta regionale, in seguito a modifiche che dovessero intervenire nella legislazione, o come conseguenza delle conoscenze acquisite durante l'attuazione dello stesso, e comunque ogni due anni.

Art. 4.

Contenuto del PRAL

1. Il PRAL è articolato nei seguenti punti:

a) conoscenza del rischio attraverso l'effettuazione di:

1) censimento degli impianti, degli edifici, dei siti e dei mezzi di trasporto con presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, effettuato dall'ASL in collaborazione con i comuni del territorio;

2) mappatura georeferenziata dell'amianto presente nel territorio regionale, effettuata dall'ARPA;

3) monitoraggio dei livelli di concentrazione di fibre di amianto nell'aria;

b) elaborazione di criteri per la valutazione del livello di rischio per la bonifica e l'individuazione delle priorità per effettuare la medesima;

c) definizione delle priorità degli interventi di bonifica, da parte del Nucleo amianto di cui all'art. 8;

d) monitoraggio dal punto di vista sanitario ed epidemiologico attraverso:

1) raccolta di dati epidemiologici;

2) sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto;

3) utilizzo del registro regionale dei mesoteliomi sugli effetti neoplastici causati dall'esposizione all'amianto;

e) definizione delle linee di indirizzo e coordinamento delle attività delle ASL e dell'ARPA;

f) definizione dei criteri per la elaborazione di un piano regionale di smaltimento attraverso:

1) censimento delle ditte che svolgono attività di bonifica e smaltimento;

2) individuazione degli impianti esistenti per fronteggiare la domanda di smaltimento;

g) individuazione degli strumenti per la formazione e l'aggiornamento degli operatori delle ASL, dell'ARPA e delle imprese che effettuano attività di bonifica e di smaltimento dell'amianto;

h) promozione a livello comunale di iniziative di informazione e coinvolgimento della popolazione sui problemi causati dall'amianto.

Art. 5.

Registri

1. Entro trenta giorni dall'approvazione del PRAL, presso ogni ASL competente per territorio sono istituiti i seguenti registri:

a) registro pubblico degli edifici industriali e ad uso abitativo, dismessi o in utilizzo, degli impianti, dei mezzi di trasporto e dei luoghi con presenza o contaminazione di amianto, nel quale vengono annotati tutti gli edifici e i siti che contengono amianto, indicando:

1) tipo di amianto;

2) luogo dove è presente;

3) grado di conservazione;

4) quantitativo presunto;

5) pericolosità di dispersione delle fibre;

6) livello di priorità dei tempi di bonifica;

b) registro delle imprese che effettuano attività di bonifica e smaltimento di amianto o di materiali contenenti amianto.

2. Le modalità di tenuta ed aggiornamento dei registri di cui al comma 1 sono definite dal PRAL.

3. Sono delegati alle ASL la raccolta dei dati riguardanti le imprese ed i relativi addetti che utilizzano indirettamente l'amianto nei processi produttivi, eseguono bonifiche a manufatti ed a strutture contenenti amianto e svolgono attività di smaltimento dello stesso materiale, nonché il censimento dei siti contenenti amianto di cui alla legge n. 257/1992. Le suddette imprese trasmettono all'ASL nel cui territorio hanno sede legale o, per gli impianti fissi, all'ASL nel cui territorio è situata l'unità produttiva, la relazione di cui all'art. 9 della legge 257/1992. La relazione è annuale e deve essere trasmessa entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, anche se a tale data siano cessate le attività soggette all'obbligo di relazione.

4. È abrogato l'art. 4, comma 58-*sexies*, della legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»).

3. Su proposta dell'assessore regionale alla sanità viene potenziato il registro regionale dei mesoteliomi.

Art. 6.

Obblighi dei proprietari

1. Al fine di conseguire il censimento completo dell'amianto presente sul territorio regionale ai sensi dell'art. 12 della legge n. 257/1992, i soggetti pubblici e i privati proprietari sono tenuti a:

a) per edifici, impianti o luoghi nei quali vi è presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, a comunicare tale presenza all'ASL competente per territorio, qualora non già effettuato;

b) per mezzi di trasporto nei quali vi è presenza di amianto o di materiali contenenti amianto, a comunicare alla ASL competente per territorio ed alla amministrazione provinciale tale presenza;

c) per impianti di smaltimento di amianto o di materiali contenenti amianto, a comunicare alla ASL competente per territorio ed alla amministrazione provinciale i quantitativi smaltiti, aggiornando l'informazione annualmente.

2. La tipologia e il grado di dettaglio dell'informazione da comunicare sono stabiliti con deliberazione della giunta regionale contestualmente all'approvazione del PRAL.

3. L'iscrizione nei registri di cui all'art. 5, comma 1, è condizione necessaria per potersi avvalere delle procedure semplificate e per accedere ai contributi.

Art. 7.

Laboratori

1. I laboratori pubblici e privati che effettuano attività analitiche sull'amianto devono soddisfare i requisiti previsti dal decreto ministeriale 14 maggio 1996 (Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257 recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), rispondendo a specifici programmi di controllo di qualità per le analisi di amianto nell'aria e in campioni massivi.

2. Nel PRAL sono definiti i criteri e le modalità per l'accreditamento dei laboratori e per i programmi di controllo di qualità dei medesimi.

Art. 8.

Organismi di controllo

1. Con l'obiettivo di sovrintendere e monitorare la realizzazione delle azioni previste dal PRAL, è istituito un nucleo amianto presso la direzione generale sanità.

2. La giunta regionale trasmette annualmente alla commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione del PRAL.

3. La giunta regionale, sulla base delle modalità operative definite dal PRAL, imposta un piano informativo, rivolto alla popolazione, che contiene, in fasi successive e cadenzate, le modalità ed i tempi dei censimenti avviati, nonché l'aggiornamento dei dati rilevati e degli interventi effettuati. Tale campagna di informazione e sensibilizzazione si avvale di una pluralità di strumenti, articolati su base provinciale.

Art. 9.

Norma finanziaria

1. Per la concessione dei contributi di cui all'art. 2 e per le azioni informative di cui all'art. 8, comma 3, è autorizzata per l'anno 2003 la spesa di € 1.000.000,00.

2. All'onere complessivo di € 1.000.000,00 previsto dal comma 1 si provvede con le risorse statali vincolate stanziare all'UPB 3.7.2.0.2.256 «Mantenimento dei livelli uniformi di assistenza» del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003.

Art. 10.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 29 settembre 2003

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VII/879 del 23 settembre 2003.

03R0822

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2003, n. 18.

Modifiche all'art. 35 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria).

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 44 del 30 ottobre 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche all'art. 35 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26

1. Dopo il comma 1 dell'art. 35 (esercizio della caccia in forma esclusiva) della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), è inserito il seguente:

«1-bis. Il cacciatore che ha optato per la forma di caccia di cui al comma 1, lettera b) può disporre di dieci giornate di caccia vagante alla selvaggina migratoria, da effettuarsi a partire dal 1° novembre di ogni stagione venatoria, negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini della zona alpi di minor tutela. La fruizione delle dieci giornate è subordinata alla previa comunicazione, da effettuarsi almeno sette giorni prima al comitato di gestione degli ambiti territoriali di caccia o dei comprensori alpini nei quali il cacciatore è iscritto. Il cacciatore che ha optato per le forme di caccia di cui al comma 1, lettere a) e c) può esercitare, a partire dal 1° novembre di ogni stagione venatoria, negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini della zona alpi di minor tutela nei quali è iscritto, la caccia anche da appostamento fisso, previo consenso del concessionario dell'appostamento stesso. In entrambi i casi, la fruizione delle suddette dieci giornate deve essere evidenziata sul tesserino venatorio.»

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 28 ottobre 2003

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VII/889 del 21 ottobre 2003

03R0824

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2003, n. 19.

Modifica dell'art. 9-bis della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione).

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 44 del 30 ottobre 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'art. 9-bis della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34

1. Il comma 4 dell'art. 9-bis (Documento di programmazione economico-finanziaria regionale) della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione), articolo da ultimo sostituito dall'art. 1 della legge regionale 24 marzo 2003, n. 3 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico, territorio e servizi alla persona), è sostituito dal seguente:

«4. Il consiglio regionale delibera sul documento di programmazione economico-finanziaria, entro il 31 luglio di ciascun anno, mediante l'approvazione di una risoluzione ai sensi del proprio regolamento interno».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 28 ottobre 2003

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VII/902 del 21 ottobre 2003

03R0825

LEGGE REGIONALE 28 ottobre 2003, n. 20.

Istituzione del comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM).

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 44 del 30 ottobre 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Capo I

FINALITÀ

Art. 1.

F i n a l i t à

1. È istituito il comitato regionale per le comunicazioni della Regione Lombardia (CORECOM) al fine di assicurare a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni.

2. Il comitato è organo funzionale dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata autorità, ed è, altresì, organo di consulenza della giunta regionale e del consiglio regionale in materia di comunicazioni.

Capo II

COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 2.

Composizione e durata

1. Il CORECOM è composto dal presidente, nominato dal presidente della giunta regionale d'intesa con il presidente del consiglio regionale, e da sei componenti, eletti dal consiglio regionale con voto limitato a quattro, fra esperti in possesso dei necessari requisiti di competenza ed esperienza nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici, documentati e appositamente valutati dal comitato tecnico di valutazione di cui all'art. 8 della legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 (Norme per le nomine e designazione di competenza della Regione), che diano altresì garanzia di assoluta indipendenza. Il CORECOM è costituito all'inizio di ogni legislatura e resta in carica per cinque anni, salvo il caso di scioglimento anticipato del consiglio regionale. I suoi componenti non sono rieleggibili salvo che abbiano esercitato le proprie funzioni per un periodo inferiore a due anni e sei mesi.

2. Il CORECOM elegge al suo interno due vice presidenti secondo le modalità previste dal regolamento interno di cui all'art. 7.

3. Alle procedure di rinnovo del CORECOM si provvede entro quarantacinque giorni dall'effettiva scadenza dei componenti del comitato in carica.

4. In caso di morte, dimissioni, impedimento o decadenza di un componente del CORECOM, il consiglio regionale procede all'elezione di un nuovo componente, che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato del comitato. Al componente che subentra quando manca meno della metà alla predetta scadenza ordinaria non si applica il divieto di rieleggibilità di cui al comma 1.

Art. 3.

Incompatibilità

1. I componenti del CORECOM sono soggetti alle seguenti incompatibilità:

a) membro del Parlamento europeo e nazionale, del Governo, dei consigli e delle giunte regionali e provinciali, membro dei consigli e delle giunte di comuni con più di 15.000 abitanti;

b) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti pubblici economici e non, qualora l'incarico sia assunto a seguito di nomina governativa, parlamentare, dei consigli o delle giunte regionali, provinciali e comunali;

c) amministratore, socio azionista o dipendente di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione a livello sia nazionale sia locale;

d) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza in atto con i soggetti di cui alla lettera c);

e) dipendente della Regione Lombardia.

2. Non ricorrono le ipotesi di incompatibilità previste dal comma 1, lettere c) ed e) per i dipendenti di imprese pubbliche e private e per i dipendenti della Regione Lombardia, qualora gli stessi siano collocati in aspettativa o fuori ruolo.

Art. 4.

Disposizioni sulla decadenza

1. I componenti del CORECOM decadono dall'incarico qualora non intervengano, senza giustificato motivo tempestivamente comunicato al presidente del comitato medesimo, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla metà delle sedute effettuate nel corso dell'anno solare.

2. Ciascun componente è tenuto a segnalare la sopravvenienza delle cause di incompatibilità che lo riguardano.

3. I componenti decadono, altresì, qualora sopravvenga nei loro confronti una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 3 e l'interessato non provveda a determinarne la cessazione.

4. La causa di incompatibilità è contestata all'interessato dal presidente del consiglio regionale con l'invito a presentare proprie osservazioni entro un termine stabilito e, nel caso di cui al comma 2, a far cessare la causa di incompatibilità entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione medesima.

5. Il presidente del consiglio regionale procede alla contestazione d'ufficio o su segnalazione del presidente del comitato. Il presidente del comitato è tenuto ad effettuare la segnalazione di cui al comma 1 nonché, se ne è a conoscenza, dei casi di cui al comma 2.

6. Trascorso il termine di cui al comma 4, il presidente del consiglio regionale:

a) provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente, ovvero, nei casi di cui al comma 2, rimossa;

b) propone l'adozione del provvedimento di decadenza al consiglio regionale negli altri casi.

7. Le decisioni di cui al comma 6 sono comunicate all'interessato e, per conoscenza, al presidente del CORECOM e all'autorità.

8. Le disposizioni sulla decadenza si applicano anche al presidente del CORECOM che, a tal fine, comunica il motivo dell'assenza al presidente del consiglio regionale.

Art. 5.

Dimissioni

1. Le dimissioni dei componenti il CORECOM sono presentate, tramite il presidente del comitato medesimo, al presidente del consiglio regionale. Le dimissioni del presidente del CORECOM sono presentate direttamente al presidente del consiglio regionale.

2. Il presidente del consiglio regionale prende atto delle dimissioni e provvede agli adempimenti necessari per la sostituzione dei componenti dimissionari. Provvede, altresì, ad informare l'autorità delle dimissioni e delle relative sostituzioni.

3. I componenti restano in carica, nelle rispettive funzioni, sino alla prima seduta del comitato a cui partecipano i nuovi eletti.

Art. 6.

Funzioni del presidente

1. Il presidente del CORECOM:

a) rappresenta il comitato e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni;

b) convoca il comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le eventuali deliberazioni in esse adottate;

c) cura i rapporti con gli organi regionali e con l'autorità.

2. In caso di assenza o di impedimento del presidente le relative funzioni sono esercitate da uno dei vice presidenti, secondo quanto disposto dal regolamento interno ai sensi dell'art. 7.

Art. 7.

Regolamento interno

1. Il comitato adotta, col voto di tre quarti dei suoi componenti, il regolamento interno che disciplina:

a) le modalità di nomina e le funzioni dei vice presidenti;

b) l'organizzazione ed il funzionamento del comitato, compresa la possibilità di delega di compiti preparatori ed istruttori ai singoli componenti;

c) le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione.

Art. 8.

Indennità

1. L'indennità di carica annuale del presidente e dei componenti il comitato è determinata dalla giunta regionale, sentito il presidente del consiglio regionale.

Capo III

FUNZIONI

Art. 9.

Funzioni proprie

1. Il Comitato esercita, come funzioni proprie, quelle ad esso conferite dalla legislazione statale e regionale.

2. In tale ambito il comitato svolge in particolare le seguenti funzioni:

a) formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera a), numeri 1) e 2), della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisive), nonché sui bacini di utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti;

b) esprime parere preventivo sui provvedimenti che la Regione adotta per disporre agevolazioni a favore di emittenti radio-televisive, di imprese di editoria locale e di comunicazioni operanti nella regione;

c) esprime parere sui piani dei programmi predisposti dalla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

d) predisporre analisi e ricerche a supporto dell'elaborazione delle proposte di legge regionale disciplinanti in tutto o in parte la materia rientrante nel settore delle comunicazioni;

e) formula proposte alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e dai concessionari privati in merito alle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito nazionale e locale;

f) formula proposte ed esprime pareri sulle forme di collaborazione fra la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e le realtà culturali e informative della Regione;

g) cura ricerche e rilevazioni sull'assetto socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nelle comunicazioni e sulle relative implicazioni nel mercato;

h) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla legge 6 agosto 1990, n. 223 (Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato);

i) può svolgere indagini conoscitive sui media a diffusione regionale con particolare riferimento agli indici di notorietà, di ascolto e di lettura;

l) formula proposte in materia di tutela dei minori nel settore radio-televisivo.

Art. 10.

Funzioni delegate

1. Il CORECOM esercita le funzioni ad esso delegate, mediante la stipula di apposite convenzioni, dall'autorità ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge n. 249/1997.

2. Il CORECOM esercita inoltre le funzioni ad esso delegate dal Ministero per le comunicazioni, dalla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, da altri Ministeri, nonché da altri enti, mediante stipula di apposite convenzioni.

3. Le convenzioni di cui ai commi 1 e 2, nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate e le risorse assegnate per il loro esercizio, sono sottoscritte dal presidente del CORECOM, dal presidente del consiglio regionale e dal presidente della giunta regionale.

Art. 11.

Modalità di esercizio della delega

1. Le funzioni delegate sono esercitate dal CORECOM nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'autorità al fine di assicurare il necessario coordinamento nell'intero territorio nazionale dei compiti ad essa affidati dalla legge n. 249/1997.

Art. 12.

Programmazione delle attività

1. Entro il 15 settembre di ogni anno il CORECOM presenta all'ufficio di presidenza del consiglio regionale, per la relativa approvazione, ed all'autorità per la parte relativa alle funzioni da essa delegate, il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno il CORECOM presenta al consiglio regionale e all'autorità una relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, con particolare riferimento al settore radiotelevisivo e dell'editoria, nonché sull'attività svolta nell'anno precedente, dando conto nella stessa anche della gestione della propria dotazione finanziaria, sia per la parte relativa alle funzioni proprie sia per quella relativa alle funzioni delegate. La predetta relazione è allegata al rendiconto annuale del consiglio regionale.

3. Il CORECOM rende pubblici, attraverso gli opportuni strumenti informativi, il programma di attività e la relazione conoscitiva sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale e sull'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 13.

Forme di consultazione

1. Il CORECOM attua idonee forme di consultazione con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private e dell'editoria locale, con le associazioni degli utenti, con la commissione regionale per le pari opportunità, con l'ordine dei giornalisti, con gli organi dell'amministrazione scolastica, con le organizzazioni sindacali dei giornalisti e dei lavoratori del comparto delle comunicazioni e con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati alle comunicazioni, attraverso incontri periodici e consultazioni sugli atti che rientrano nelle sue competenze.

2. Il CORECOM propone inoltre agli organi regionali lo svolgimento di conferenze sull'informazione e le comunicazioni.

Capo IV

STRUTTURA - DOTAZIONE ORGANICA - FINANZIAMENTO

Art. 14.

Dotazione organica

1. Il CORECOM, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura del consiglio regionale individuata ai sensi della legge regionale 7 settembre 1996, n. 21 (Ordinamento della struttura organizzativa e della dirigenza del consiglio regionale).

2. La dotazione organica della struttura operativa del CORECOM è determinata, su proposta del presidente del comitato medesimo, dall'ufficio di Presidenza del Consiglio, ai sensi della legge regionale n. 21/1996 ed è posta alle dipendenze funzionali del CORECOM.

3. Nelle more della determinazione della dotazione organica della struttura di cui al comma 2, il CORECOM si avvale del personale regionale precedentemente assegnato al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi (CORERAT).

4. Le ulteriori disposizioni relative al personale in servizio presso la struttura di assistenza al comitato, che dovranno essere conformi al regolamento interno di cui all'art. 7, sono emanate con un apposito regolamento.

5. Il CORECOM, al fine di rendere più celere e funzionale lo svolgimento dei propri lavori, può affidare, secondo le modalità previste dal regolamento interno di cui all'art. 7, ad uno o più dei suoi componenti compiti istruttori, per l'espletamento dei quali essi potranno avvalersi, previo assenso degli organi del consiglio regionale o della giunta regionale rispettivamente competenti, della temporanea collaborazione di unità di personale regionale ulteriore rispetto a quelle previste dai commi 2 e 3.

6. Nell'esecuzione delle sue funzioni il CORECOM può avvalersi, nel rispetto delle previsioni di spesa contenute nel programma di cui all'art. 12, di soggetti o organismi di riconosciuta indipendenza e competenza.

Art. 15.

Finanziamento

1. Per l'esercizio delle funzioni proprie il CORECOM dispone della dotazione finanziaria ad esso assegnata e nei limiti degli stanziamenti disposti dal bilancio del consiglio regionale.

2. Per l'esercizio delle funzioni delegate il CORECOM dispone delle risorse concordate con l'autorità e gli altri soggetti di cui all'art. 10 nelle convenzioni con cui sono conferite le deleghe. Le risorse assegnate e trasferite dall'autorità e dagli altri soggetti di cui all'art. 10 sono iscritte nel bilancio regionale.

Art. 16.

Gestione economica e finanziaria

1. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività di cui all'art. 12 e della corrispondente dotazione finanziaria iscritta in bilancio, il CORECOM ha autonomia gestionale e operativa. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni regionali in materia di amministrazione e contabilità.

2. Gli atti per la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa del programma annuale di attività sono di competenza del responsabile della struttura di assistenza, sulla base degli indirizzi impartiti dal CORECOM.

Capo V

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 17.

Norme transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione gli organi regionali competenti provvedono all'elezione dei componenti il CORECOM entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Nelle more della prima elezione dei componenti il CORECOM, le funzioni sono svolte dal CORERAT.

3. Nelle more dell'adozione del regolamento interno di cui all'art. 7 restano in vigore, purché non in contrasto con i principi e le finalità della presente legge, le disposizioni vigenti per il CORERAT.

4. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni previste dalla legge regionale n. 14/1995 e successive modificazioni.

Art. 18.

Norma finanziaria

1. Alle spese per le attività e il funzionamento del CORECOM, istituito dalla presente legge, si provvede, per l'anno 2003 e seguenti, con le apposite risorse stanziare all'UPB 5.0.1.01.169 «Funzionamento consiglio regionale».

Art. 19.

Abrogazione

1. Sono abrogate la legge regionale 15 febbraio 1992, n. 5 (Disciplina per l'elezione ed il funzionamento del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi) e la legge regionale 8 gennaio 1979, n. 12 (Rimborso delle spese ai membri del comitato regionale per il servizio radiotelevisivo).

Art. 20.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 28 ottobre 2003

FORMIGONI

Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. VII/903 del 21 ottobre 2003

03R0826

REGIONE FRIULI VENEZIA-GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
16 maggio 2003, n. **0131/Pres.**

Legge regionale n. 12/2002, art. 50. Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati per sostenere gli investimenti aziendali. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 9 luglio 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12, concernente «Disciplina organica dell'artigianato»;

Visto, in particolare, l'art. 50 della stessa legge regionale ai sensi del quale l'amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare finanziamenti al mediocredito, al fine di consentire l'attivazione di finanziamenti agevolati per sostenere gli investimenti aziendali delle imprese artigiane;

Visto inoltre l'art. 75 della stessa legge regionale, ai sensi del quale con regolamento di esecuzione sono stabilite le misure di aiuto e i criteri e le modalità d'intervento relativi, tra l'altro, agli incentivi previsti dal succitato art. 50;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso»;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1171 del 29 aprile 2003;

Decreta:

È approvato il «Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati per sostenere gli investimenti aziendali», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto viene pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 16 maggio 2003

TONDO

03R0667

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
16 maggio 2003, n. **0133/Pres.**

Legge regionale n. 12/2002, art. 51. Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati per sostenere le esigenze di credito a breve termine delle imprese. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli Venezia-Giulia n. 28 del 9 luglio 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 concernente «Disciplina organica dell'artigianato»;

Visto in particolare l'art. 51 della stessa legge regionale ai sensi del quale l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti al mediocredito, di durata non superiore a diciotto mesi, per sopperire alle esigenze di credito a breve termine delle imprese artigiane;

Visto inoltre l'art. 75 della stessa legge regionale ai sensi del quale con regolamento d'esecuzione sono stabilite le misure di aiuto e i criteri e le modalità d'intervento relativi, tra l'altro, agli incentivi previsti dal succitato art. 51;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso»;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 858 del 3 aprile 2003 come modificata con successiva delibera n. 1173 del 29 aprile 2003;

Decreta:

È approvato il «Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati per sostenere le esigenze di credito a breve termine delle imprese», nel testo allegato al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto viene pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 16 maggio 2003

TONDO

03R0668

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
21 maggio 2003, n. **0138/Pres.**

Regolamento di esecuzione degli articoli 7 e 8 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, concernente la determinazione delle disposizioni relative alle medie e grandi strutture di vendita. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 18 giugno 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, recante: «Normativa organica del commercio in sede fissa»;

Visti gli articoli 7 e 8 della citata legge regionale n. 8/1999, i quali demandano ad apposito regolamento d'esecuzione la determinazione delle disposizioni relative alle medie e grandi strutture di vendita;

Preso atto che, in esecuzione dei citati articoli 7 e 8 della legge regionale n. 8/1999, sono stati consultati i seguenti organismi:

1) organizzazioni di categoria degli operatori commerciali (Confesercenti, Unione regionale del commercio, turismo e servizi - Confcommercio, Unione regionale economica slovena, Lega delle cooperative, Associazione generale cooperative italiane, ConfCooperative, FAID);

2) associazioni di tutela dei consumatori (Organizzazione di tutela consumatori, Lega consumatori ACLI, FederConsumatori, ADICONSUM);

3) associazione dei comuni, delle provincie, delle comunità montane;

come documentato dalle note prot. 9726/COMM. del 29 ottobre 2001 e prot. 4632/COMM. del 9 maggio 2002;

Sentita la competente commissione consiliare la quale si è espressa con parere favorevole nella seduta del 3 ottobre 2002, nell'ambito della quale è stato deciso di apportare al testo del regolamento, in fase di approvazione, il seguente emendamento all'art. 4, comma 1, punto a): «dopo le parole “della distribuzione” sono aggiunte le parole “e quelle dei consumatori maggiormente rappresentative”»;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione giuntale n. 1373 del 16 maggio 2003;

Decreta:

È approvato il «Regolamento di esecuzione degli articoli 7 e 8 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, concernente la determinazione delle disposizioni relative alle medie e grandi strutture di vendita», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 21 maggio 2003

p. Il presidente
il vice presidente: GUERRA

Regolamento di esecuzione degli articoli 7 e 8 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8 concernente la determinazione delle disposizioni relative alle medie e grandi strutture di vendita.

Capo I

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

a) per «legge», la legge regionale 19 aprile 1999, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni;

b) per attività di «commercio all'ingrosso» di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), della legge, quella espletata: verso commercianti grossisti e al dettaglio per i prodotti oggetto della loro attività e per quelli necessari al funzionamento dell'impresa; verso industriali, artigiani, esercenti servizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e altri utilizzatori professionali, per le materie prime e i prodotti necessari al funzionamento dell'impresa; verso utilizzatori in grande che sono le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo regolarmente costituite e i loro consorzi, nonché gli enti giuridici costituiti da commercianti, per gli acquisti di prodotti oggetto della loro attività;

c) per attività di «commercio al dettaglio», l'attività di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) della legge, che può essere anche stagionale, intendendosi per stagione un periodo di tempo anche frazionato non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio; l'attività stagionale è equiparata a tutti gli effetti all'attività annuale; l'attività esercitata per un periodo di tempo non superiore ai cinquantanove giorni nel corso dell'anno viene definita attività temporanea ed è sempre soggetta alla denuncia preventiva;

d) per «denuncia preventiva» di cui all'art. 2, comma 1, lettera m), della legge, la denuncia di inizio attività di cui all'art. 2 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 27, la quale deve contenere in particolare la dichiarazione da parte dell'operatore di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa vigente e di aver rispettato le norme igienico-sanitarie, urbanistiche e relative alla destinazione d'uso con riferimento all'attività che si intende esercitare, pena il divieto di prosecuzione dell'attività medesima, come sancito dall'art. 2, comma 2 della legge regionale n. 27/1997;

e) per «esercizio in proprio dell'attività di vendita di prodotti alimentari», di cui all'art. 5, comma 5, lettera b), della legge, qualsiasi attività di vendita di prodotti alimentari, anche se trattasi di attività che la legge esclude dal suo ambito di applicazione;

f) per «popolazione residente», quella risultante dal dato anagrafico comunale riferito al 31 dicembre dell'anno precedente;

g) per «concentrazione in una media o grande struttura», l'apporto e la riunione di preesistenti esercizi commerciali in una media o grande struttura di unica titolarità, ai fini dell'apertura o dell'ampliamento della struttura medesima;

h) per «medie strutture di vendita», gli esercizi di vendita al dettaglio di media struttura;

i) per «grandi strutture di vendita», gli esercizi di vendita al dettaglio di grande struttura costituiti come esercizi singoli, centri commerciali o complessi commerciali.

2. All'art. 1, comma 1, della D.G.R. n. 1278/1999, le lettere b), c), d) ed e) sono abrogate.

Art. 2.

Validità temporale

1. La validità temporale dei parametri e indici numerici di cui agli articoli 7, comma 1, lettera b), e 8, comma 1, lettera d), della legge, è rispettivamente di anni due, per l'allegato B, ovvero di anni quattro, per gli allegati A1 e A2, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Alla scadenza dei due anni ovvero dei quattro anni, gli allegati di cui al comma 1 sono soggetti a revisione, tenuto conto delle relazioni di monitoraggio sullo stato della rete distributiva predisposte dall'osservatorio regionale del commercio. Fino all'adozione di tali nuove determinazioni continua a applicarsi la disciplina vigente.

3. Per le finalità di cui al comma 2, è fatto obbligo al comune di comunicare all'osservatorio regionale del commercio ogni variazione della rete commerciale del proprio territorio, anche con riferimento agli esercizi di vicinato.

4. Ai procedimenti di cui all'art. 7, commi 6, 7 e 8, e di cui all'art. 8, commi 6 e 7, della legge, in corso entro la scadenza del termine di cui all'art. 41, comma 1, della legge, si applica la previgente normativa.

Art. 3.

Superficie di vendita

1. Relativamente agli esercizi operanti nei settori alimentare e non alimentare, nell'autorizzazione va indicata la superficie di vendita per ogni singolo settore, restando nella piena disponibilità dell'esercente la distribuzione merceologica all'interno della struttura di vendita.

2. Per le attività svolte parzialmente o totalmente mediante l'utilizzo di suolo privato a cielo libero, il comune determina, in base alla definizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera i), della legge, l'area da considerarsi superficie di vendita relativamente alla parte di superficie a cielo libero. La superficie di vendita a cielo libero si intende equiparata, agli effetti del calcolo della superficie coperta complessiva, alla superficie di vendita interna agli edifici.

Art. 4.

Disposizioni particolari per le autorizzazioni preventive alla variante di zona HC

1. Per valutare la sostenibilità e la fattibilità sul territorio dei progetti di grandi strutture di vendita con superficie coperta complessiva superiore a 15.000 mq, ivi comprese quelle da ubicarsi in aree limitrofe ai confini di cui all'art. 6, comma 1, lettera d), la giunta regionale:

a) entro novanta giorni dall'approvazione del presente regolamento, sentite le provincie, i comuni interessati e le organizzazioni di categoria della distribuzione e quelle dei consumatori maggiormente rappresentative, individua le potenziali aree d'insediamento per le suddette strutture;

b) acquisisce, anche in maniera congiunta, gli elementi tecnici istruttori dalle direzioni regionali interessate per gli aspetti di competenza. Gli elementi tecnici sono forniti dalle direzioni entro il termine di novanta giorni dalla richiesta della giunta regionale. In base agli elementi acquisiti la giunta regionale decide, con propria deliberazione, se l'intervento richiesto possa proseguire l'iter di cui all'art. 19.

2. Ai fini di quanto prescritto al comma 1, trovano applicazione i criteri di priorità di cui all'art. 7, comma 4.

Art. 5.

Medie e grandi strutture di vendita

1. Ai sensi dei commi 2-bis e 3 dell'art. 7 della legge, l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento e la concentrazione delle medie strutture, aventi superficie di vendita non superiore a 400 mq, sono soggetti alla denuncia preventiva.

2. Nei centri commerciali al dettaglio la somma della superficie di vendita al dettaglio degli esercizi di vicinato e di media struttura non deve essere inferiore al 25% della superficie complessiva di vendita.

3. All'interno dei complessi commerciali al dettaglio il rapporto tra le superfici di vendita è libero.

4. Sono sempre autorizzati i trasferimenti e gli ampliamenti che avvengono all'interno nelle ipotesi di cui ai commi 2 e 3, qualora non comportino ampliamento della superficie complessiva di vendita e fermo restando il rispetto della percentuale di cui al medesimo comma 2.

5. In relazione alle fattispecie di cui al comma 4 non trova applicazione la procedura di cui all'art. 19.

6. Gli esercizi commerciali al dettaglio di media e grande struttura vengono suddivisi, in relazione ai settori merceologici per i quali è autorizzata la vendita, nella seguente classificazione:

- a) strutture di vendita autorizzate per il solo settore alimentare;
- b) strutture di vendita autorizzate per il solo settore non alimentare;
- c) strutture di vendita per entrambi i settori, alimentare e non alimentare (settore misto).

Art. 6.

Modello territoriale regionale

1. Ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera a) e 8, comma 1, lettera a) della legge, il territorio del Friuli-Venezia Giulia viene suddiviso secondo i seguenti criteri territoriali:

a) bacini sovracomunali sotto elencati:

1. Bacino sovracomunale n. 1: comprende i comuni della provincia di Trieste.

2. Bacino sovracomunale n. 2: comprende i comuni della provincia di Gorizia.

3. Bacino sovracomunale n. 3: comprende i comuni dei mandamenti di Tolmezzo (Tolmezzo, Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ligosullo, Moggio Udinese, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Resia, Resiutta, Rigolato, Sauris, Socchieve, Sutrio, Treppo Carnico, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio) di Tarvisio (Tarvisio, Chiusaforte, Dogna, Malborghetto Valbruna, Pontebba).

4. Bacino sovracomunale n. 4: comprende i comuni dei mandamenti di Cividale del Friuli (Cividale del Friuli, Attimis, Buttrio, Corno di Rosazzo, Drenchia, Faedis, Grimacco, Manzano, Moimacco, Povoletto, Premariacco, Prepotto, Pulfero, Remanzacco, San Giovanni al Natisone, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Torreano), di Tarcento (Tarcento, Cassacco, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Taipana, Treppo Grande, Tricesimo) e di Gemona del Friuli (Gemona del Friuli, Artegna, Bordano, Buia, Montenars, Osoppo, Trasaghis, Venzone).

5. Bacino sovracomunale n. 5: comprende i comuni dei mandamenti di Udine (Udine, Basiliano, Campofornido, Lestizza, Martignacco, Mereto di Tomba, Mortegliano, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia di Udine, Pozzuolo, Pradamano, Reana del Rojale, Tavagnacco), di Codroipo (Codroipo, Bertiole, Camino al Tagliamento, Sedegliano, Talmassons, Varmo) e di San Daniele del Friuli (San Daniele del Friuli, Colloredo di Monte Albano, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Forgaria nel Friuli, Majano, Moruzzo, Ragogna, Rive d'Arcano, San vito di Fagagna).

6. Bacino sovracomunale n. 6: comprende i comuni dei mandamenti di Cervignano del Friuli (Cervignano del Friuli, Aiello del Friuli, Aquileia, Campolongo al Torre, Fiumicello, Ruda, San Vito al Torre, Tapogliano, Terzo d'Aquileia, Torviscosa, Villa Vicentina, Visco) di Palmanova (Palmanova, Bagnaria Arsa, Bicinicco, Carlino, Castions di Strada, Chiopris Viscone, Gonars, Marano Lagunare, Porpetto, San Giorgio di Nogaro, Santa Maria la Longa, Trivignano Udinese), di Latisana (Latisana, Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella, Pocenia, Precenico, Rivignano, Ronchis, Teor) e di Lignano Sabbiadoro.

7. Bacino sovracomunale n. 7: comprende i comuni dei mandamenti di Maniago (Maniago, Andreis, Arba, Barcis, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Fauna, Frisanco, Montereale Valcellina, Vajont, Vivaro) e di Spilimbergo (Spilimbergo, Castelnuovo del Friuli, Clauzetto, Meduno, Pinzano al Tagliamento, San Giorgio della Richinvelda, Sequals, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vito d'Asio).

8. Bacino sovracomunale n. 8: comprende i comuni dei mandamenti di Pordenone (Pordenone, Aviano, Azzano Decimo, Brugnera, Cordenons, Fiume Veneto, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Porcia, Prata di Pordenone, Roveredo in Piano, San Quirino, Zoppola), di Sacile (Sacile, Budoia, Caneva, Polcenigo) e di San Vito al Tagliamento (San Vito al Tagliamento, Arzene, Casarsa della Delizia, Chions, Cordovado, Morsano al Tagliamento, Pravisdomini, San Martino al Tagliamento, Sesto al Reghena, Valvasone).

b) Bacini intercomunali costituiti dalle aree ricomprese entro un raggio di 10 km, calcolati in linea d'aria, dalle seguenti infrastrutture territoriali ad elevata capacità di polarizzazione:

- 1) caselli autostradali;
- 2) valichi confinari di prima categoria e assimilati;
- 3) porti non turistici e aeroporti civili nazionali;
- 4) sedi fieristiche regionali.

c) Area metropolitana: comprende i comuni della provincia di Trieste.

d) Aree limitrofe ai confini destinate agli insediamenti di grandi strutture di vendita e comunque definite dalla giunta regionale, con propria deliberazione, aree di interesse strategico a tutela della rete distributiva regionale e destinate ad attività commerciali con capacità di attrazione internazionale.

Capo II

DISPOSIZIONI SULLE MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA

Art. 7.

Domande

1. Le domande relative alle autorizzazioni per le medie e grandi strutture di vendita, da inoltrarsi al comune competente per territorio, devono contenere tutti i dati identificativi dell'iniziativa, con particolare riferimento all'ubicazione dell'esercizio, anche se i locali sono ancora da realizzarsi, nonché il possesso dei requisiti soggettivi di legge.

2. L'iniziativa deve realizzarsi nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, urbanistiche e relative alla destinazione d'uso con riferimento all'attività che si intende esercitare, nonché di ogni specifica disposizione vigente in relazione all'iniziativa medesima.

3. La modificazione dell'attività da stagionale in annuale o viceversa da annuale in stagionale è soggetta a comunicazione.

4. In caso di domande concorrenti per medie e grandi strutture di vendita, presentate al medesimo comune, vengono stabiliti i seguenti criteri di priorità:

- a) allocazione della media o grande struttura nel centro urbano o storico;
- b) trasferimenti di sede all'interno dello stesso comune, ovvero all'interno del medesimo bacino sovracomunale ai sensi dell'art. 16, comma 3;
- c) ampliamenti della superficie di vendita di strutture esistenti, anche per concentrazione;
- d) concentrazioni ai fini dell'apertura di nuove strutture.

Art. 8.

Medie strutture di vendita

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'aggiunta di settore merceologico, l'ampliamento della superficie di vendita fino ai limiti stabiliti, la concentrazione, relativi alle medie strutture di vendita, sono soggetti all'autorizzazione di cui all'art. 7, comma 2, della legge.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 7 e ferme restando le diverse disposizioni di deroga, le autorizzazioni di cui al comma 1 vanno rilasciate in particolare nel rispetto degli indirizzi e dei criteri determinati dal comune ai sensi degli articoli 17 e 18.

3. Le autorizzazioni relative alle medie strutture di vendita che per qualsivoglia motivo vengano a cessare, inclusa la riduzione di superficie che riqualfichi la media struttura come esercizio di vicinato nonché l'ampliamento della superficie che riqualfichi sempre la media struttura come grande struttura di vendita, rientrano nella disponibilità delle autorizzazioni rilasciabili dal comune.

4. In deroga ai criteri stabiliti, è consentito il rilascio di:

a) una sola autorizzazione per l'apertura di una media struttura di entrambi i settori alimentare e non alimentare, anche con superficie di vendita superiore ai 400 mq, quando essa sia inserita nella realizzazione di un progetto urbanistico comportante una consistente espansione residenziale (almeno 500 abitanti) e non vi sia già una media struttura per il settore alimentare alla distanza di almeno 500 metri in linea d'aria dalla sua perimetrazione; l'apertura dell'esercizio commerciale autorizzato mediante tale deroga è subordinata alla effettiva realizzazione dell'intero progetto e non può essere oggetto di alcun trasferimento di sede;

b) autorizzazioni, all'interno delle autostrade, compresi i raccordi non soggetti a pagamento del pedaggio, per medie strutture, anche con superficie di vendita superiore ai 400 mq, dove la vendita sia destinata in via esclusiva a favore degli utilizzatori; l'autorizzazione non può essere trasferita di sede e decade automaticamente se cessa il legame funzionale con l'autostrada.

Art. 9.

Grandi strutture di vendita

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'aggiunta di settore merceologico, l'ampliamento della superficie di vendita, la concentrazione, relativi alle grandi strutture di vendita, sono soggetti all'autorizzazione di cui all'art. 8, comma 2, della legge.

2. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 7, le autorizzazioni di cui al comma 1 vanno rilasciate in particolare nel rispetto degli obiettivi di presenza e sviluppo di cui all'art. 10 e degli indirizzi di cui all'art. 17.

Art. 10.

Obiettivi di presenza e sviluppo delle grandi strutture di vendita

1. Le autorizzazioni per le grandi strutture di vendita vengono rilasciate in base agli obiettivi di presenza e sviluppo fissati dai comuni, tenendo conto degli indicatori di seguito riportati e secondo le metodologie di calcolo contenute negli allegati A1 e A2:

a) abitanti residenti nell'anno precedente nel comune sede della grande struttura di vendita;

b) presenze turistiche nell'anno precedente relative al comune sede della grande struttura di vendita;

c) abitanti residenti nell'anno precedente nei comuni «di gravitazione» ricompresi, rispetto alla grande struttura di vendita, entro un ambito territoriale di 15 km, per il settore alimentare e misto e di 30 km, per il settore non alimentare;

d) nei casi di grandi strutture di vendita ubicate nei bacini intercomunali, di cui all'art. 6, comma 1, lettera b), abitanti residenti nell'anno precedente nei comuni «di attrazione», ricompresi entro l'ambito territoriale calcolato su 60 minuti di percorrenza - auto per il settore alimentare e misto e su 90 minuti di percorrenza - auto per il settore non alimentare;

e) la superficie di vendita esistente delle grandi strutture di vendita autorizzate all'interno del comune.

2. I tempi di percorrenza - auto vanno calcolati lungo i percorsi viari di collegamento principali secondo la seguente gerarchia: autostrada, strada statale, strada provinciale, basandosi su di una velocità media di 110 km/ora per collegamenti attraverso viabilità autostradale, di 70 km/ora per collegamenti attraverso viabilità statale e di 50 km/ora per collegamenti attraverso viabilità provinciale o comunale.

3. Le autorizzazioni per grandi strutture di vendita, quando i comuni abbiano attuato lo specifico strumento di programmazione sovracomunale previsto dall'art. 8, comma 9, della legge, non sono soggette alle disposizioni previste dal comma 1.

4. In deroga al comma 1, nei comuni in cui non sia disponibile superficie di vendita per grandi strutture, quelle già esistenti possono essere ampliate nel limite del 30% della superficie di vendita autorizzata per grandi strutture, nell'arco temporale del quadriennio.

5. In deroga al comma 1, possono essere rilasciate autorizzazioni, all'interno delle autostrade, compresi i raccordi non soggetti a pagamento del pedaggio, per grandi strutture, limitatamente al settore non alimentare, dove la vendita sia destinata in via esclusiva a favore degli utilizzatori; l'autorizzazione non può essere trasferita di sede e decade automaticamente se cessa il legame funzionale con l'autostrada.

Art. 11.

Attività insediate nelle grandi strutture di vendita

1. Fatti salvi i divieti di legge, le licenze e autorizzazioni di competenza comunale per attività da insediarsi nelle grandi strutture di vendita non sono soggette a limiti di pianificazione commerciale o artigianale.

2. Il trasferimento di sede delle attività commerciali, autorizzate ai sensi del comma 1, al di fuori della grande struttura di vendita non è mai consentito e i relativi titoli autorizzativi decadono automaticamente qualora cessi il legame fisico e funzionale con la struttura medesima.

3. Fermo restando quanto stabilito all'art. 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77, i servizi sostitutivi di mensa sono ammessi anche nelle medie e nelle grandi strutture di vendita.

Art. 12.

Ampliamento delle medie e grandi strutture di vendita

1. L'ampliamento di una media struttura esistente oltre i 400 mq, e, comunque, entro il limite massimo di superficie prescritto per le medie strutture, il quale non superi il 50 per cento della superficie originaria della media struttura esistente, è autorizzato nel rispetto di quanto disposto ai sensi dell'art. 8.

2. L'ampliamento oltre i 400 mq, e, comunque, entro il limite massimo di superficie prescritto per le medie strutture, il quale superi il 50 per cento della superficie originaria della media struttura esistente, è equiparato al rilascio di una nuova autorizzazione per media struttura.

3. È sempre autorizzato l'ampliamento oltre i 400 mq, e, comunque, entro il limite massimo di superficie prescritto per le medie strutture, il quale superi il 50 per cento della superficie originaria della media struttura esistente, qualora l'ampliamento medesimo avvenga per concentrazione di preesistenti esercizi appartenenti al medesimo settore merceologico ed al medesimo bacino sovracomunale, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a), della legge. Trova applicazione l'art. 14, comma 3.

4. L'ampliamento della superficie di vendita delle grandi strutture, anche per concentrazione, è autorizzato nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 9.

Art. 13.

Riduzione di superficie

1. Qualunque riduzione di superficie va comunicata al comune che ha rilasciato il titolo autorizzativo.

2. Nell'ipotesi di riduzione della superficie, che riqualifichi la media struttura di vendita come esercizio di vicinato, trova applicazione quanto prescritto all'art. 8, comma 3.

3. La riduzione della superficie, che riqualifichi una grande struttura di vendita come media struttura o come esercizio di vicinato, determina il ritorno in disponibilità della superficie autorizzata per grande struttura.

4. L'esercizio di media struttura formatosi ai sensi del comma 3 viene autorizzato in soprannumero; tale autorizzazione non va computata nella disponibilità delle autorizzazioni relative alle medie strutture e va riassorbita non appena si renda libera per revoca, rinuncia o per qualsivoglia motivo un'autorizzazione per media struttura.

Art. 14.

Concentrazioni

1. Ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera a), e 8, comma 1, lettera a), della legge, i preesistenti esercizi commerciali, di cui il comune abbia accertato l'effettiva attivazione e utilizzabili per la concentrazione in una media o grande struttura di vendita, possono riguardare anche differenti settori merceologici e provenire da comuni diversi, ma appartenenti al medesimo bacino, di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), del comune dove viene realizzata la suddetta concentrazione;

2. La superficie di vendita da attribuire ad ogni esercizio commerciale oggetto di concentrazione è quella risultante dagli atti aggiornati in possesso del comune.

3. Le autorizzazioni relative agli esercizi concentrati decadono automaticamente ovvero, qualora trattasi di esercizi la cui apertura è soggetta a denuncia preventiva, il comune ordina la loro chiusura definitiva e l'esercizio non potrà essere riattivato con la titolarità antecedente la concentrazione per un periodo di quattro anni.

Art. 15.

Aggiunta di settore merceologico

1. L'aggiunta del settore merceologico non autorizzato, in un esercizio di media e grande struttura, anche senza modifica di superficie, è equiparato, ai sensi degli articoli 7, comma 2, lettera c), e 8, comma 1, lettera d), della legge, al rilascio di una nuova autorizzazione.

Art. 16.

Trasferimenti di sede

1. I trasferimenti di sede delle medie strutture di vendita da una zona all'altra del territorio comunale devono avvenire nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 8.

2. Sono sempre ammessi i trasferimenti di sede delle medie strutture di vendita nella stessa zona e i trasferimenti in tutto il territorio comunale delle medie strutture con superficie di vendita non superiore ai 400 mq.

3. I trasferimenti di sede delle grandi strutture di vendita all'interno del medesimo bacino sovracomunale devono avvenire nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 9.

4. I trasferimenti di sede contestuali a concentrazioni o ampliamenti di superficie sono assoggettati anche alle specifiche disposizioni relative alle concentrazioni o agli ampliamenti.

Capo III

DIRETTIVE AI COMUNI

Art. 17.

Indirizzi per l'individuazione degli ambiti territoriali di programmazione comunale

1. Ai fini dell'individuazione degli ambiti territoriali di programmazione comunale, di cui agli articoli 7, comma 2, lettera a), e 8, comma 1, lettera b), della legge, i comuni in particolare devono tenere conto dei seguenti presupposti:

- a) recupero o valorizzazione dei centri urbani e storici, con particolare riguardo alla realizzazione di parcheggi;
- b) prescrizioni urbanistiche vigenti;
- c) caratteristiche delle infrastrutture viarie;
- d) struttura della rete distributiva;
- e) assetti insediativi residenziali ad alta densità, soprattutto se carenti di adeguate infrastrutture di supporto;
- f) tendenze evolutive socio-economiche e insediative.

Art. 18.

Indirizzi e criteri per il rilascio delle autorizzazioni relative alle medie strutture di vendita

1. Ai sensi di quanto prescritto dall'art. 7, comma 2, lettera c), della legge, i comuni, allo scopo di perseguire l'obiettivo tendente a raggiungere un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive, nel rispetto del principio della libera concorrenza, determinano:

- a) il numero massimo delle nuove autorizzazioni rilasciabili per nuove aperture di medie strutture di vendita con superficie superiore ai 400 mq, distinte per settore merceologico, in relazione alle singole zone commerciali, da calcolarsi secondo le metodologie di cui all'allegato B;
- b) le zone commerciali in cui è ammissibile l'attivazione delle medie strutture con superficie di vendita superiore ai 400 mq per ampliamento, concentrazione e trasferimento di sede, fatte salve le deroghe di cui alla vigente normativa;
- c) gli indirizzi e i criteri ai fini del rilascio delle autorizzazioni nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b), tenuto anche conto della documentazione minima obbligatoria di cui all'allegato C1.

Art. 19.

Indicazioni generali sulle procedure per il rilascio delle autorizzazioni relative alle grandi strutture di vendita

1. Le domande per le autorizzazioni relative alle grandi strutture di vendita vanno inoltrate al comune competente, corredate dalla documentazione minima obbligatoria per la valutazione, conformemente a quanto indicato nell'allegato C. Copia della domanda senza allegati va inviata, per conoscenza, dall'interessato, alla direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario.

2. Il comune, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241/1990, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, provvede al completamento dell'istruttoria e all'invio dell'intera documentazione alla direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario e, solo nel caso di richiesta di autorizzazione per la variante di zona HC, alla direzione regionale della pianificazione territoriale. Negli altri casi, la direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario trasmette l'intera documentazione alla direzione regionale della pianificazione territoriale.

3. La direzione regionale della pianificazione territoriale:

- a) esprime il parere di cui all'art. 15 della legge, da comunicarsi nei termini di cui all'articolo medesimo sia al comune, sia alla direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario;
- b) ovvero, al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera a), compie le valutazioni ai fini del parere di cui all'art. 8, comma 5, della legge, da esprimersi da parte del rappresentante di cui all'art. 10, comma 2, lettera c), della legge;
- c) è responsabile del procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione preventiva per la variante di zona HC di cui all'art. 13 della legge. L'autorizzazione preventiva o il suo diniego deve essere rilasciato, tramite deliberazione della giunta regionale, su proposta di concerto dell'assessore alla pianificazione territoriale e dell'assessore al commercio e turismo e terziario, entro centottanta giorni dalla data di arrivo della richiesta, completa della documentazione obbligatoria di cui all'allegato C e dei prescritti pareri, alla direzione regionale della pianificazione territoriale. Il termine di centottanta giorni potrà essere sospeso, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale n. 7/2000, nel caso di richiesta di integrazioni, che potranno essere richieste per una sola volta. Prima della predisposizione della suddetta proposta di deliberazione giuntale, viene acquisito il parere dell'osservatorio regionale del commercio. Nel caso di richiesta di autorizzazioni preventive per le fattispecie di cui all'art. 4, l'esame effettuato da parte delle direzioni regionali nominate dalla giunta regionale e la relativa deliberazione giuntale sono collocati all'interno del procedimento, dopo l'arrivo della richiesta completa della documentazione obbligatoria.

4. Il termine di cui al comma 2 rimane sospeso nelle ipotesi contemplate dalla normativa vigente di sospensione dei termini per i procedimenti amministrativi, da comunicarsi da parte del comune in fase istruttoria alle direzioni di cui al medesimo comma 2. La sospensione dei termini è fissata in una sola volta.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nell'ipotesi in cui il comune debba provvedere ad integrazioni istruttorie acquisibili tramite il richiedente, nel qual caso fissa per una sola volta un termine all'interessato, decorso il quale senza alcun riscontro da parte dell'interessato medesimo, la domanda di cui al comma 1 si intende decaduta.

6. La direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, entro i quaranta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma 2, indice la conferenza di servizi di cui all'art. 8, comma 3, della legge, la quale nei sessanta giorni successivi, e comunque nel rispetto del termine complessivo di cui all'art. 8, comma 4, della legge, dovrà essere convocata ai fini delle determinazioni di competenza.

7. Il termine di cui al comma 6, ai sensi della legge regionale n. 7/2000, rimane sospeso in particolare in pendenza del parere di cui agli articoli 8, comma 5, e 15, della legge.

8. Il termine per il parere di cui all'art. 8, comma 5, della legge, rimane sospeso qualora l'osservatorio regionale del commercio accerti carenze istruttorie nella documentazione di cui al comma 2, chiedendone l'integrazione al comune competente. In tal caso decorre di nuovo il termine e si applica la disposizione di cui al comma 2.

Capo IV

NORME DI URBANISTICA COMMERCIALE

Art. 20.

Compatibilità della destinazione urbanistica

1. L'insediamento degli esercizi di vicinato e della media struttura fino a 400 mq di superficie di vendita, oltre che nelle zone a destinazione specifica (zone H2, H3, HC), è compatibile in tutte le zone omogenee degli strumenti urbanistici comunali dove è espressamente consentito.

2. Le medie strutture con superficie di vendita superiore a 400 mq e le grandi strutture di vendita, limitatamente a quelle aventi caratteristiche dimensionali inferiori a quelle individuate dall'art. 13, comma 2, della legge, sono realizzate solo su aree ricadenti in zone urbanistiche proprie di tipo H o in altre zone urbanistiche di tipo residenziale, turistico, direzionale o per servizi ed attrezzature pubbliche e di uso pubblico, quando espressamente consentito dallo strumento urbanistico comunale.

3. Gli esercizi commerciali, i complessi commerciali ed i centri commerciali al dettaglio con superficie coperta complessiva superiore a 5.000 mq vanno inseriti in zona omogenea HC «zona per grandi strutture di vendita superiori a 5.000 mq».

Art. 21.

Adeguamento degli strumenti urbanistici per la localizzazione degli ambiti di insediamento per le grandi strutture di vendita

1. I comuni, che intendono individuare nel loro territorio grandi strutture di vendita, sono tenuti ad integrare i propri strumenti urbanistici generali con i criteri e gli indirizzi di programmazione contenuti nella legge e nel presente regolamento, dotandosi, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera b), della legge, di apposito piano di settore per il commercio. Il piano di settore è soggetto alla procedura per i «piani comunali di settore» contemplata dalla vigente legislazione urbanistica.

2. I comuni redigono il piano di settore per il commercio individuando, nell'osservanza della legislazione vigente e del presente regolamento, tutte le aree in cui lo strumento urbanistico generale comunale consente l'insediamento di grandi strutture di vendita, comprese le zone omogenee HC. Gli elaborati di detto piano dovranno inoltre contenere la delimitazione: delle aree edificate, dei centri storici, degli edifici nei centri storici soggetti a regime vincolistico, delle aree soggette ad interventi di recupero e riqualificazione urbanistica e commerciale.

Art. 22.

Parcheggi a servizio degli insediamenti commerciali

1. Dotazione di parcheggi da prevedere per tipologia e dimensione:

a) per esercizi inferiori a 400 mq di superficie di vendita, localizzati in zone a destinazione residenziale: 60% della superficie di vendita;

b) per esercizi inferiori a 400 mq di superficie di vendita: 100% della superficie di vendita;

c) per esercizi singoli, centri commerciali al dettaglio e complessi commerciali compresi tra 400 mq di superficie di vendita e 5.000 mq di superficie coperta complessiva: 200% della superficie di vendita;

d) per esercizi di grande struttura, centri commerciali al dettaglio e complessi commerciali con superficie coperta complessiva superiore a 5.000 mq: 250% della superficie di vendita;

e) per esercizi destinati al commercio all'ingrosso: 40% della superficie utile dell'edificio. Per superficie utile si intende la superficie dei pavimenti dell'edificio misurata al netto dei muri perimetrali e interni, dei vani scale e degli spazi occupati dai volumi tecnici.

2. In aggiunta alle dotazioni di parcheggio di cui al comma 1, dovranno essere individuate aree apposite per il parcheggio del personale addetto nella misura di un posto macchina ogni due addetti.

3. Le aree di parcheggio di cui ai commi 1 e 2 dovranno essere localizzate preferibilmente nelle stesse zone omogenee in cui è localizzata l'attività commerciale oppure in altre zone omogenee che consentano espressamente tale destinazione d'uso.

4. Per gli esercizi commerciali di cui al comma 1, lettera c), che abbiano superficie coperta complessiva superiore a 15.000 mq, i parcheggi dovranno essere realizzati preferibilmente in strutture multipiano.

Art. 23.

Aree per le operazioni di carico e scarico merci

1. Le medie strutture alimentari e miste con superficie di vendita superiore a mq 400 e le grandi strutture di vendita devono essere dotate di un'area pertinenziale riservata alle operazioni di carico e scarico merci e al parcheggio di veicoli merci.

2. Per le medie strutture alimentari e miste con superficie di vendita superiore a mq 400 tale area deve essere delimitata rispetto alle aree di parcheggio quanto meno con un'ideale segnaletica orizzontale e verticale.

3. Per le grandi strutture di vendita l'area adibita alle operazioni di carico e scarico merci deve essere delimitata con alberature e/o elementi artificiali eventualmente amovibili, e deve essere raccordata con l'innesto sulla viabilità pubblica con un percorso differenziato rispetto ai percorsi dei veicoli dei clienti.

4. Per le grandi strutture di vendita è inoltre preferibile, ove possibile, realizzare due innesti separati, per le merci e per la clientela, su strade pubbliche diverse.

Art. 24.

Criteri per le scelte di localizzazione

1. Per la localizzazione delle grandi strutture di vendita, dei centri commerciali al dettaglio e dei complessi commerciali dovrà essere verificato, a completamento di quanto enunciato nell'art. 12 della legge, l'impatto del nuovo insediamento con riferimento particolare alle relazioni con le altre funzioni presenti e previste nell'area:

a) l'impatto paesaggistico-ambientale e la compatibilità con la morfologia dell'ambiente urbano e con la dotazione delle urbanizzazioni primarie;

b) il rapporto e la compatibilità con le infrastrutture della mobilità (viarie, ferroviarie, centri intermodali, etc.) e con la pianificazione di settore;

c) la soluzione dello smaltimento e stoccaggio rifiuti.

2. In merito alla viabilità, per rispondere ai criteri generali di cui all'art. 12, commi 3 e 4, della legge, affinché la localizzazione degli esercizi commerciali di cui al comma 1 sia compatibile, si dovrà tenere conto:

a) della valutazione dei tipi di traffico interessanti l'asse viario, del grado di congestione dello stesso, della previsione e realizzabilità di interventi infrastrutturali in grado di migliorare sostanzialmente la situazione viabilistica esistente;

b) della valutazione delle caratteristiche tecniche dell'asse viario interessato, della compatibilità delle localizzazioni di attività commerciali rispetto a tali caratteristiche, della previsione e realizzabilità di interventi di miglioramento degli elementi di compatibilità;

c) della valutazione delle tipologie degli esercizi e degli insediamenti commerciali, rispetto alla quantità di traffico indotta dagli stessi ed ai suoi effetti sugli aspetti di cui alle lettere a) e b);

d) dell'inderogabile necessità di fornire soluzioni tecniche atte a garantire la salvaguardia della fluidità del traffico anche tramite accessi differenziati per l'entrata e l'uscita o sistemi che escludano attraversamenti di corsia.

3. Le verifiche di cui ai commi 1 e 2 andranno operate tramite specifici studi, redatti secondo le modalità indicate sia nell'allegato C, sia nell'allegato D, riguardante il secondo la viabilità dell'ambito in cui si intende localizzare l'esercizio commerciale, la verifica funzionale e la capacità dei nodi nonché i previsti livelli di servizio delle viabilità e dei nodi interessati.

4. Per gli esercizi di cui al comma 1 con superficie coperta complessiva superiore a 5.000 mq, oltre a quanto prescritto nei commi 1 e 2, dovrà essere verificata la presenza di soluzioni tecnico-progettuali idonee a garantire, in rapporto alle dimensioni dell'esercizio, la funzionalità e la sicurezza degli accessi e recessi dalla viabilità esterna, con particolare riguardo alle soluzioni tecniche che dovranno escludere attraversamenti di corsia sia in entrata che in uscita.

Capo V

NORMA FINALE

Art. 25.

Sportello unico

1. Le procedure contemplate nel presente regolamento sono di competenza dello sportello unico di cui alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3, ove sia stato costituito.

(*Omissis*).

03R0531

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
21 maggio 2003, n. 0139/Pres.

Regolamento concernente le convenzioni che prevedono l'accesso alle agevolazioni del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili nonché, per la concessione delle agevolazioni medesime. Approvazione.

(*Publicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 18 giugno 2003*)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 2-*bis* della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, come introdotto dall'art. 4, comma 1, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (legge finanziaria 2002), disciplinante il trasferimento di funzioni amministrative in materia di lavoro alle province;

Visto l'art. 7, comma 53, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (legge finanziaria 2003), ai sensi del quale «L'amministrazione regionale è autorizzata a destinare le apposite quote di avanzo vincolato derivanti dalle economie di spesa relative all'utilizzo dei finanziamenti statali a favore della soppressa agenzia regionale per l'impiego al finanziamento degli interventi devoluti alle province in materia di politica attiva del lavoro e di inserimento lavorativo dei disabili»;

Ritenuto di provvedere al riguardo, previa adozione di apposito regolamento;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1284 dell'8 maggio 2003;

Decreta:

È approvato il «Regolamento concernente le convenzioni che prevedono l'accesso alle agevolazioni del fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili nonché per la concessione delle agevolazioni medesime», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 21 maggio 2003

*p. Il presidente
il vice presidente: GUERRA*

Regolamento concernente le convenzioni che prevedono l'accesso alle agevolazioni del fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili, nonché per la concessione delle agevolazioni medesime.

Art. 1.

Finalità

1. Ai sensi degli articoli 2-*bis* e 2-*ter* della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego, nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale) relativi rispettivamente alle funzioni amministrative trasferite alle province e alle funzioni esercitate dalla Regione in particolare in materia di collocamento, avviamento e servizi all'impiego, il presente regolamento definisce le procedure relative alle convenzioni di cui all'art. 11, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), finalizzate ad accedere alle agevolazioni del fondo per il diritto al lavoro dei disabili, disciplinate dall'art. 13, della legge medesima, e dal regolamento emanato con decreto 13 gennaio 2000, n. 91 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, nonché le procedure per richiedere le agevolazioni medesime.

Art. 2.

Soggetti destinatari

1. Possono stipulare le convenzioni e richiedere le agevolazioni i datori di lavoro privati, anche non soggetti all'obbligo d'assunzione di cui alla legge n. 68/1999, comprese le cooperative sociali di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b*), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali), e i consorzi di cui all'art. 8 della stessa legge, nonché le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 (legge-quadro sul volontariato), gli organismi privati di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e gli altri soggetti privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dalla legge n. 68/1999, che presentino programmi di assunzioni o di tirocini formativi ai sensi dell'art. 11, della legge medesima.

Art. 3.

Convenzioni

1. Le province predispongono i modelli per la presentazione delle domande di convenzione individuale, che devono essere presentate, debitamente compilate, con allegato il relativo programma agli uffici competenti, in originale ed in copia, con consegna a mano o tramite raccomandata a.r.

2. Nel caso in cui il datore di lavoro che richieda una convenzione individuale non abbia adempiuto agli obblighi relativi alle assunzioni di cui all'art. 3 della legge n. 68/1999, non può procedersi ad alcuna stipula di detta convenzione ove prima non sia stata stipulata apposita convenzione di programma ovvero siano stati attivati gli altri istituti previsti dalla legge n. 68/1999 (esclusioni, esoneri parziali, sospensioni, compensazioni territoriali), che garantiscano, in ogni caso, la corretta applicazione della normativa in materia di inserimento di soggetti disabili, avuto presente, in particolare, quanto stabilito dagli articoli 3 e 5 della legge n. 68/1999.

3. Gli uffici competenti, una volta constatata la corrispondenza dei programmi alle prescrizioni normative, provvedono ad informare con specifica comunicazione i datori di lavoro sulle procedure da seguire e sulla documentazione da presentare al fine di stipulare le convenzioni di cui all'art. 11 della legge n. 68/1999 nonché sui termini perentori per la presentazione di detta documentazione preventivamente stabiliti dalla provincia territorialmente competente. Non è possibile, in ogni caso, stipulare convenzioni individuali qualora in esse non sia stato individuato il lavoratore da avviare al lavoro.

4. I datori di lavoro che, entro il termine fissato nella comunicazione di cui al comma 3, non presentino la documentazione richiesta, non possono stipulare la convenzione.

5. La richiesta di rilascio del nulla osta relativa all'assunzione o la comunicazione dell'avvio del tirocinio formativo deve essere inoltrata entro quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della stipula della convenzione; diversamente la convenzione medesima si considera risolta e quindi inefficace. Analogamente si procede qualora l'assunzione non avvenga entro otto giorni dal ricevimento del nulla osta.

Art. 4.

Presentazione delle domande di ammissione alle agevolazioni

1. Gli interessati, successivamente alla stipula della convenzione ed entro il termine perentorio di due mesi dall'assunzione o dall'inserimento in tirocinio possono presentare agli uffici competenti domanda di ammissione alle agevolazioni corredata dalla documentazione necessaria a verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dal presente regolamento, utilizzando la modulistica predisposta ed i modelli di dichiarazione da rendersi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), nonché copia della convenzione perfezionata in ogni sua parte.

Art. 5.

Istruttoria

1. Gli uffici, sulla base delle informazioni fornite dai richiedenti e avuti presenti i criteri di cui agli articoli 8 e 9, provvedono a formulare le graduatorie relativamente alle domande presentate dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 ottobre del medesimo anno, sempre che riguardino programmi contenuti in convenzioni già stipulate, nonché a definire, nell'ambito di tali graduatorie, la durata e l'entità complessiva delle agevolazioni relativamente ad ogni domanda. L'approvazione delle graduatorie costituisce provvedimento di ammissibilità alle agevolazioni relativamente alle domande in esse contenute.

2. Sulla base delle graduatorie di cui al comma 1, gli uffici provvedono a verificare la disponibilità delle risorse rispetto alle domande presentate dal 1° gennaio al 30 giugno e successivamente, ove venga accertata residua disponibilità finanziaria, rispetto alle domande presentate dal 1° luglio al 31 ottobre dello stesso anno. Nel caso che vi siano domande per le quali, benché ammissibili, non sia possibile procedere ad alcuna concessione delle agevolazioni per carenza di fondi, queste verranno inserite d'ufficio e per un'unica volta nelle graduatorie dell'anno successivo; ove anche in tali graduatorie non sia possibile procedere alla concessione delle agevolazioni per carenza di fondi, le richieste presentate vengono escluse dalle agevolazioni.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, comporta la non ammissibilità alle agevolazioni la circostanza accertata che il richiedente abbia rilasciato dichiarazioni non veritiere.

4. Gli uffici competenti, provvedono a comunicare agli interessati le assunzioni ed i tirocini formativi per i quali è stato adottato un provvedimento di ammissibilità alle agevolazioni, specificando, nel caso, quelli per i quali non è tuttavia possibile procedere alla concessione delle medesime per carenza di fondi.

Art. 6.

Condizioni di ammissibilità relative ai beneficiari

1. Le agevolazioni possono essere concesse ai datori di lavoro di cui all'art. 2, a condizione che questi, al momento della stipula della convenzione e per tutto il periodo di concessione delle agevolazioni:

a) se imprese, risultino iscritte al registro delle imprese di una delle province della Regione. Qualora il rapporto di lavoro o il tirocinio si svolgano in una sede secondaria o in un'unità locale, esse devono essere ubicate in una provincia della Regione ed essere iscritte nel competente registro delle imprese. Le cooperative ed i loro consorzi devono altresì risultare iscritte al registro regionale delle cooperative;

b) osservino nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi per le cooperative i soci per i quali sussista un rapporto di lavoro subordinato, la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi. Nel caso di cooperative e dei loro consorzi, queste, inoltre, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, devono corrispondere ai soci lavoratori un trattamento economico complessivo non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dai contratti collettivi di lavoro del settore o della categoria affine; in assenza di contratti o di accordi collettivi specifici, un trattamento economico non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo. In ogni caso tali obblighi devono risultare espressamente dai regolamenti interni delle cooperative come previsto dall'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore).

2. Le associazioni, le fondazioni e gli esercenti le libere professioni, iscritti negli appositi albi, nonché le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali di cui all'art. 6 della legge 11 agosto n. 266 (legge-quadro sul volontariato), gli organismi privati di cui agli articoli 17 e 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e gli altri soggetti privati idonei a contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dalla legge n. 68/1999, devono avere rispettivamente la propria sede o studio nel territorio regionale nonché osservare quanto previsto dal comma 1, lettera b).

Art. 7.

Condizioni di ammissibilità relative ai lavoratori

1. I lavoratori per i quali viene richiesto il contributo, al momento della stipula della convenzione, devono essere regolarmente iscritti negli appositi elenchi di cui all'art. 8 della legge n. 68/1999, tenuti dai competenti uffici.

Art. 8.

Criteri per la formazione della graduatoria di accesso alle agevolazioni

1. Al fine di realizzare un'oggettiva valutazione delle assunzioni e dei tirocini formativi previsti dal presente regolamento in funzione delle risorse annualmente disponibili, si provvede ad ammettere alle agevolazioni le singole assunzioni e tirocini formativi secondo apposite graduatorie redatte avuti presenti i criteri dettati dall'art. 6 del decreto n. 91 del 13 gennaio 2000, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, secondo i punteggi di seguito riportati:

a) assunzioni di disabili che presentano particolari difficoltà di inserimento:

1) soggetti con invalidità compresa fra l'80 ed il 100% o soggetti con minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni: punti 100;

2) soggetti con invalidità compresa fra il 67 ed il 79% o soggetti con minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni: punti 75;

b) assunzioni in ragione della forma di rapporto di lavoro dipendente instaurato:

1) rapporti di lavoro a tempo indeterminato: punti 100;

2) rapporti a tempo determinato e contratti di formazione e lavoro e apprendistato: punti 2 per ogni mese di lavoro;

c) periodi di tirocinio formativo: punti uno per ogni mese di tirocinio formativo;

d) assunzioni che prevedono rapporti contrattuali di telelavoro: punti 25;

e) assunzioni che favoriscano l'inserimento lavorativo delle donne disabili: punti 25.

2. Per l'utilizzo del 10% delle risorse previste dall'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 68/1999, riservate esclusivamente all'assunzione dei lavoratori con handicap intellettuale e psichico, con esclusione pertanto degli inserimenti lavorativi in tirocinio di detti lavoratori, si procede alla formulazione di specifiche graduatorie sulla base dei seguenti criteri e secondo i punteggi di seguito riportati, restando invariati i punteggi di cui al comma 1, lettere b), d) ed e):

a) esclusione dei lavoratori portatori di invalidità compresa fra il 67% ed il 100%;

b) soggetti con invalidità compresa fra il 50% ed il 66%: punti 75;

c) soggetti con invalidità superiore al 33% ed inferiore al 50%: punti 50.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, ai fini della formulazione delle graduatorie di cui ai commi 1 e 2, il punteggio relativo ad ogni assunzione o inserimento è dato dalla somma dei singoli punteggi come riportati nei commi medesimi. In caso di parità di punteggio si terrà conto, al fine di stabilire la precedenza, prioritariamente del maggior periodo di iscrizione negli appositi elenchi di cui all'art. 8 della legge

n. 68/1999 tenuti dai competenti uffici, in secondo luogo della maggiore percentuale di invalidità relativa al lavoratore ed in ultimo luogo della data di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni.

4. Nel caso di tirocinio formativo, ai fini della formulazione della graduatoria si prende in considerazione esclusivamente il periodo svolto con tale modalità con esclusione pertanto, nel computo, dei punteggi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)* del comma 1, fermo restando che i benefici concedibili sono quelli indicati all'art. 13, comma 3, della legge n. 68/1999, per la durata del tirocinio previsto.

Art. 9.

Criteri di computo del periodo ammissibile alle agevolazioni per i rapporti di lavoro dipendente

1. Tenuto conto di quanto previsto dal comma 2, dell'art. 8, concernente l'utilizzo del 10% delle risorse disponibili ai sensi del secondo periodo della lettera *a)*, del comma 1, dell'art. 13, della legge n. 68/1999, al fine di definire l'entità e il periodo massimo delle agevolazioni concedibili si fa riferimento alla tabella di cui all'allegato *A)*, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Nei casi di rapporti di lavoro a termine, la durata dell'agevolazione non può comunque essere superiore al periodo lavorativo stabilito.

Art. 10.

Utilizzo delle risorse

1. Le risorse del fondo finanziario la fiscalizzazione dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro, come previsto dall'art. 13, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge n. 68/1999 nonché gli oneri di cui al predetto art. 13, comma 3.

Art. 11.

Modalità di erogazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni vengono erogate annualmente a rendiconto degli oneri effettivamente versati dai datori di lavoro previa richiesta da presentarsi con le modalità ed i termini fissati dalla provincia competente per territorio.

2. Le erogazioni vengono effettuate nel limite degli importi concessi sulla base di quanto dichiarato dai beneficiari in fase di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni; non è pertanto rideterminabile in aumento l'importo totale delle agevolazioni erogabili.

Art. 12.

Cause di sospensione dell'erogazione o di revoca delle agevolazioni

1. Si procede alla sospensione dell'erogazione delle agevolazioni ed alla loro eventuale revoca nei casi e con le modalità previste dagli articoli 47 e 48 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). La circostanza accertata che il richiedente abbia rilasciato dichiarazioni non veritiere, fermo restando quanto previsto dall'art. 71, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, comporta la revoca del provvedimento di concessione.

2. Le somme eventualmente già erogate, comprensive degli eventuali interessi dovuti ai sensi dell'art. 49 della legge regionale n. 7/2000, devono essere restituite secondo le modalità contenute nel provvedimento di revoca.

3. La cancellazione dell'impresa dal registro delle imprese di una provincia della Regione, la soppressione della sede secondaria o dell'unità locale nella Regione, lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, dell'associazione dall'ente, la cancellazione dall'albo professionale, la chiusura dello studio, e per le cooperative, la cancellazione dal registro regionale delle cooperative, nonché l'instaurarsi di procedure concorsuali, comportano la reiezione della domanda o la revoca delle agevolazioni concesse, ma non ancora erogate.

Art. 13.

Variazioni intervenute nel soggetto richiedente

1. In caso di trasformazione della società, di fusione, di conferimento d'azienda e di trasferimento d'azienda, le agevolazioni vengono concesse od erogate al soggetto subentrante a condizione che lo stesso sia in possesso dei requisiti che danno titolo ad ottenere i contributi. A tal fine, unitamente alla documentazione necessaria per la concessione o l'erogazione delle agevolazioni, dovrà essere trasmessa copia dell'atto di trasformazione o di fusione, o dell'atto costitutivo della società con conferimento d'azienda o dell'atto di trasferimento d'azienda *inter vivos*; in caso di trasferimento d'azienda *mortis causa* dovrà essere invece prodotta copia della denuncia di successione o, se gli eredi non sono tenuti a presentarla, dichiarazione sostitutiva di atto notorio in tal senso.

Art. 14.

Controlli

1. Gli uffici competenti si riservano la facoltà, in qualsiasi fase dell'intervento, di effettuare controlli in ordine alle assunzioni e agli inserimenti in tirocinio ammesse alle agevolazioni, anche attraverso le strutture dell'I.N.P.S., delle direzioni provinciali del lavoro e degli altri soggetti erogatori di incentivi.

Art. 15.

Disposizioni in materia di integrazione della documentazione mancante

1. Nel caso di carenza di documentazione i competenti uffici provvedono per una sola volta a richiedere agli interessati l'invio della documentazione mancante ovvero l'integrazione della documentazione e delle informazioni incomplete, nonché ogni elemento necessario a verificare dati tra loro contrastanti. Gli interessati sono tenuti a fornire quanto richiesto entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, a pena di rigetto dell'istanza o della richiesta di erogazione delle agevolazioni.

2. Ai fini dell'osservanza dei termini previsti dal presente regolamento, in caso di consegna a mano fa fede la data di arrivo agli uffici; qualora la documentazione sia inviata a mezzo raccomandata, fa fede la data del timbro postale, purché la documentazione pervenga entro quindici giorni dalla scadenza prevista per la sua presentazione. In entrambi i casi il termine che scade in un giorno non lavorativo per gli uffici competenti è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Art. 16.

Trasferimento di sede

1. Nel caso di trasferimento di sede dei beneficiari delle agevolazioni da una provincia ad un'altra, purché nell'ambito del territorio regionale, resta competente, ai fini dell'erogazione delle agevolazioni medesime, la provincia presso la quale l'interessato ha presentato domanda di ammissione alle agevolazioni. Analogamente si procede nell'ipotesi di trasferimento della sede secondaria, dell'unità locale o dello studio da una provincia all'altra, purché nell'ambito del territorio regionale.

Art. 17.

Computo dei termini

1. Ai fini del computo di ogni termine previsto dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni dell'art. 2963 del codice civile e dell'art. 155 del codice di procedura civile.

Art. 18.

Abrogazioni

1. È abrogato il regolamento adottato con decreto del commissario n. 10 del 9 maggio 2002 ed approvato con delibera della giunta regionale n. 1738 del 23 maggio 2002.

Art. 19.

Norme transitorie

1. Le domande pervenute durante la vigenza del regolamento abrogato di cui all'art. 18, si ritengono validamente presentate, purché rispettino i termini e le condizioni dallo stesso previsti.

2. Rimangono altresì validi tutti i provvedimenti assunti riguardanti le istanze di cui al comma 1, ed i procedimenti relativi alle stesse, ancorché non conclusi.

Art. 20.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia.

ALLEGATO A)

TABELLA PER IL COMPUTO
DEL PERIODO AMMISSIBILE AI BENEFICI

	A	B	C
	100% della fiscalizzazione per anni	50% della fiscalizzazione per anni	100% della fiscalizzazione per anni
Punteggio	—	—	—
da 225 a 250	8	5	2 e 6 mesi
da 200 a 224	7	5	2 e 6 mesi
da 175 a 199	6	5	2 e 4 mesi
da 150 a 174	4	4 e 8 mesi	2 e 2 mesi
fino a 149	3	4 e 4 mesi	2

1. La colonna *A* si riferisce ai disabili con invalidità sia fisica che psichica superiore al 79% o soggetti con minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni;

2. La colonna *B* si riferisce ai disabili con invalidità sia fisica che psichica compresa fra il 67 ed il 79% o soggetti con minorazioni ascritte dalla quarta alla sesta categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni;

3. La colonna *C* si riferisce ai disabili psichici con invalidità compresa tra il 33% e il 66% cui è destinata la riserva del 10% delle risorse disponibili ai sensi del secondo periodo della lettera *a)*, del comma 1, dell'art. 13, della legge n. 68/1999.

GUERRA

03R0532

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
21 maggio 2003, n. 0140/Pres.

Regolamento per la concessione di contributi per l'inserimento lavorativo dei disabili ai sensi dell'art. 12-bis, commi 1, 2 e 3 della legge regionale n. 1/1998. Approvazione.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale*
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 25 del 18 giugno 2003)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 2-bis della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, come introdotto dall'art. 4, comma 1, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (legge finanziaria 2002), disciplinante il trasferimento di funzioni amministrative in materia di lavoro alle province;

Visto l'art. 3, comma 38, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (legge finanziaria 2003), che ha apportato modifiche all'art. 12-bis della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1, e in particolare la lettera *a)*, secondo periodo dove le parole «al programma e al relativo regolamento di attuazione» sono sostituite dalle parole «al relativo regolamento regionale»;

Ritenuto di provvedere al riguardo;

Visto l'art. 42 dello statuto regionale;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 1282 dell'8 maggio 2003;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per la concessione di contributi per l'inserimento lavorativo dei disabili ai sensi dell'art. 12-bis, commi 1, 2 e 3 della legge regionale n. 1/1998», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 21 maggio 2003

GUERRA

Regolamento per la concessione di contributi per l'inserimento lavorativo dei disabili ai sensi dell'art. 12-bis, commi 1, 2 e 3 della legge regionale n. 1/1998

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto previsto dall'art. 12-bis, commi 1, 2 e 3 della legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Norme in materia di politica attiva del lavoro, collocamento e servizi all'impiego, nonché norme in materia di formazione professionale e personale regionale) e successive modificazioni ed integrazioni, disciplina i criteri e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi finalizzati a facilitare l'inserimento lavorativo dei disabili.

Art. 2.

Beneficiari, tipologia e misura dei contributi

1. Ai sensi dell'art. 12-bis, comma 3, della legge regionale n. 1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, le imprese e i loro consorzi, le associazioni, le fondazioni, aventi sede o sedi secondarie od unità locali nel Friuli-Venezia Giulia, nonché i soggetti esercenti libere professioni in forma individuale od associata, possono richiedere contributi per le categorie di spesa e limiti contributivi seguenti:

a) spese d'investimento per la realizzazione e l'adeguamento di ciascun posto di lavoro per soggetti disabili assunti a tempo indeterminato in osservanza di quanto prescritto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili); il limite contributivo viene determinato nella misura del 50% delle spese ammissibili, come individuate dall'art. 4, comma 1, entro il limite massimo di 10.329,14 euro per posto di lavoro;

b) spese per la rimozione delle barriere architettoniche e per l'applicazione di segnaletiche tattili e acustiche; il limite contributivo viene determinato nella misura del 50% delle spese ammissibili, come individuate dall'art. 4, comma 1 entro il limite massimo complessivo di 25.822,84 euro per impresa;

c) spese per progetti pilota che, attraverso l'acquisizione di beni o attrezzature, realizzino l'inserimento dei disabili nelle varie fasi del processo di produzione di beni o di prestazione di servizi ovvero realizzino l'inserimento in organico di disabili in modo tale che questi ne costituiscano la prevalenza; ai fini del presente intervento è considerata prevalente la presenza di disabili in misura superiore al 50% con riferimento all'organico complessivamente considerato al momento della conclusione del progetto con esclusione dei lavoratori

assunti con contratto di formazione e lavoro e di apprendistato; il limite contributivo viene determinato nella misura del 50% delle spese ritenute ammissibili, come individuate dall'art. 4, comma 1, entro il limite massimo di 51.645,69 euro per impresa.

2. Ai sensi dell'art. 23 legge regionale n. 1/1998 i benefici sono cumulabili con altri interventi contributivi previsti da altre leggi statali e regionali a meno che queste ultime espressamente escludano la cumulabilità con altre provvidenze.

Art. 3.

Requisiti

1. Le imprese possono richiedere i benefici qualora:

a) risultino iscritte al registro delle imprese di una delle province della Regione. Nell'ipotesi in cui l'intervento riguardi una sede secondaria o un'unità locale, queste devono essere ubicate in una delle province della Regione ed essere iscritte nel competente registro delle imprese. Le cooperative, ed i loro consorzi devono altresì risultare iscritte al registro regionale delle cooperative;

b) non abbiano in atto procedure di sospensione di rapporti di lavoro ovvero di riduzione di personale motivate da situazioni di crisi aziendale o di settore produttivo con conseguente ristrutturazione e riorganizzazione dell'apparato produttivo;

c) osservino nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, ivi compresi per le cooperative i soci per i quali sussista un rapporto di lavoro subordinato, la disciplina normativa e le condizioni retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi. Nel caso di cooperative e dei loro consorzi, queste, inoltre, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, devono corrispondere ai soci lavoratori un trattamento economico complessivo non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dai contratti collettivi di lavoro del settore o della categoria affine; in assenza di contratti o di accordi collettivi specifici, un trattamento economico complessivo non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo. In ogni caso tali obblighi devono risultare espressamente dai regolamenti interni delle cooperative come previsto dall'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore).

2. Le associazioni, le fondazioni e gli esercenti le libere professioni, iscritti negli appositi albi, devono avere rispettivamente la propria sede o studio nel territorio regionale nonché osservare quanto previsto dal comma 1, lettera c).

Art. 4.

Ammissibilità delle spese

1. Sono considerate ammissibili a beneficio esclusivamente le seguenti categorie e voci di spesa, considerate al netto dell'I.V.A., effettuate nei dodici mesi decorrenti dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda:

a) realizzazione e adeguamento del posto di lavoro:

1. Acquisto di macchinari e attrezzature, mobili e elementi di arredo, macchine per ufficio e programmi informatici;

2. Lavori finalizzati all'adeguamento del posto di lavoro;

b) rimozione delle barriere architettoniche ed applicazione di segnaletiche tattili e acustiche:

1. Lavori di ristrutturazione e trasformazione dei locali e in genere delle strutture degli ambienti di lavoro;

2. Acquisto di segnaletiche tattili ed acustiche;

c) progetti per l'inserimento dei disabili:

1. Acquisto, costruzione, ristrutturazione e ampliamento di immobili;

2. Acquisto di terreni;

3. Acquisto di:

3.1. Macchinari e attrezzature;

3.2. Mobili e elementi di arredo;

3.3. Macchine per ufficio e programmi informatici;

3.4. Mezzi, esclusi i fuori strada, per il trasporto di persone solo se costituiscono il mezzo attraverso il quale si realizza l'inserimento dei disabili.

2. Le spese sono ammissibili qualora sia certificato, da un professionista incaricato dai competenti uffici, che i beni acquisiti rispondano alle finalità previste dall'art. 12-bis, commi 2 e 3, della legge regionale n. 1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto conto in particolare delle finalità specifiche previste dai singoli interventi indicati alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 3. Tale certificazione viene acquisita dagli uffici competenti in fase di istruttoria delle spese documentate. Alle spese relative all'acquisto di beni immobili si applica quanto previsto dall'art. 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), relativo al vincolo di destinazione dei beni medesimi.

3. Con esclusione delle spese relative a beni immobili, le spese di investimento non possono riguardare beni usati. A tale scopo sulla documentazione di spesa deve essere apposta la dicitura «nuovo di fabbrica»; diversamente, la spesa effettuata non è considerata ammissibile ai benefici.

4. Le spese di cui al comma 1 sono ammissibili qualora riguardino immobili di proprietà esclusiva del richiedente; in particolare, se l'impresa è costituita in forma di società, anche di fatto, essi devono essere di proprietà della società; se invece l'impresa è individuale e il titolare della stessa è coniugato, i beni non devono ricadere in comunione, ad esclusione dell'ipotesi di cui all'art. 178 del codice civile.

5. Non sono ammissibili le spese relative a:

a) operazioni di locazione finanziaria con possibilità di acquisto a fine locazione a prezzi prefissati (leasing);

b) acquisto di beni qualora il venditore o fornitore sia:

1) coniuge, parente o affine entro il secondo grado del titolare o di uno qualsiasi dei soci del richiedente;

2) un socio del richiedente;

3) una società costituita, in tutto o in parte, dai medesimi soci del richiedente;

4) una società costituita, in tutto o in parte, da soci che siano, a loro volta, coniuge, parente o affine entro il secondo grado del titolare o di uno qualsiasi dei soci del richiedente.

Art. 5.

Domande

1. I richiedenti presentano alla provincia sul cui territorio hanno la sede, la sede secondaria, l'unità locale, dove intendono effettuare l'intervento, o, se liberi professionisti, il proprio studio, domanda, corredata dalla seguente documentazione:

a) una dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dal titolare o dal legale rappresentante, attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 3;

b) un prospetto dettagliato relativo alle spese da sostenersi con l'indicazione dell'ammontare dei contributi richiesti redatto utilizzando la modulistica predisposta.

2. La domanda deve essere compilata utilizzando esclusivamente la modulistica ed i fac-simile di dichiarazione predisposti.

Art. 6.

Istruttoria

1. Le domande sono prese in considerazione secondo l'ordine cronologico di presentazione o di arrivo ai competenti uffici, se inviate con raccomandata a.r.

2. Gli uffici competenti provvedono per una sola volta a richiedere agli interessati l'invio della documentazione mancante ovvero l'integrazione della documentazione e delle informazioni incomplete, nonché ogni elemento necessario a verificare dati tra loro contrastanti. Gli interessati sono tenuti a fornire quanto richiesto entro il termine perentorio di quindici giorni decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione.

3. Gli uffici competenti comunicano ai richiedenti, sempre che vi sia disponibilità di fondi, la concessione del contributo nonché l'entità dello stesso ovvero il non accoglimento delle domande, nonché la relativa motivazione.

4. Fermo restando quanto previsto dall'art. 71, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni richieste ai fini della concessione dei contributi, la domanda non viene accolta.

5. Qualora, pur essendo la domanda ammissibile, non si possano concedere i contributi per carenza di risorse finanziarie, i provvedimenti di concessione vengono adottati, mantenendo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze, utilizzando le risorse finanziarie che si rendessero eventualmente disponibili successivamente.

Art. 7.

Documentazione

1. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla conclusione dei dodici mesi decorrenti dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, a pena di revoca del provvedimento di concessione dei benefici, gli interessati sono tenuti a produrre agli uffici competenti, indicando il numero attribuito alla domanda dagli uffici medesimi, la seguente documentazione:

a) una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 dal richiedente, attestante la sussistenza, a tale data, dei requisiti previsti dall'art. 3 per l'accesso ai contributi;

b) un rendiconto redatto utilizzando la modulistica predisposta per il periodo cui si riferiscono le spese sostenute con allegata la documentazione giustificativa relativa a queste ultime in originale ed una copia.

2. Gli uffici competenti provvedono per una sola volta a richiedere agli interessati l'invio delle documentazioni mancanti ovvero l'integrazione della documentazione o delle informazioni incomplete, nonché ogni elemento necessario a verificare dati tra loro contrastanti. Gli interessati sono tenuti a fornire quanto richiesto entro il termine perentorio di quindici giorni decorrente dalla data di ricevimento della comunicazione. Nel caso di integrazione relativa al perfezionamento di documentazione di singoli investimenti o spese, il mancato invio ovvero l'invio fuori termine della documentazione richiesta comporta l'esclusione di detti investimenti o spese dal computo del contributo spettante.

3. Gli uffici competenti, ai fini dell'ammissibilità dei documenti di spesa presentati, provvedono ad acquisire la certificazione di un esperto secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 2.

4. Ai fini della concessione e dell'erogazione del contributo viene ritenuta valida la seguente documentazione di spesa da presentarsi in originale ed in una copia:

a) fatture in originale quietanzate per l'intero importo ovvero ricevute od altro documento considerato valido ai fini fiscali;

b) copia autentica dell'atto di compravendita di immobili dalla quale risulti il versamento a favore del creditore dell'intero importo a questi spettante.

Art. 8.

Termini

1. Ai fini dell'osservanza dei termini previsti dal presente regolamento, in caso di consegna a mano fa fede la data di arrivo agli uffici competenti; qualora la documentazione sia inviata a mezzo raccomandata, fa fede la data del timbro postale, purché la documentazione pervenga entro quindici giorni dalla scadenza prevista per la sua presentazione. In entrambi i casi il termine che scade in un giorno non lavorativo è prorogato al primo giorno lavorativo successivo.

Art. 9.

Cause di sospensione e di eventuale revoca dell'erogazione dei contributi

1. Nei casi previsti dall'art. 21 della legge regionale n. 1/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, e dagli articoli 47 e 48 della legge regionale n. 7/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si procede alla sospensione dell'erogazione degli incentivi ed alla loro eventuale revoca secondo le modalità indicate dagli stessi articoli.

2. La circostanza accertata che il richiedente abbia rilasciato autocertificazioni contenenti dichiarazioni non veritiere, fermo restando quanto previsto dall'art. 71, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, comporta la revoca del provvedimento di concessione.

Art. 10.

Ulteriori cause di revoca o di decadenza dai contributi

1. La cancellazione dell'impresa, della sede secondaria o dell'unità locale dal registro delle imprese di una provincia della Regione, lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, l'instaurarsi di procedure concorsuali, e, per le cooperative, la cancellazione dal registro delle cooperative, comportano rispettivamente il non accoglimento della domanda di contributi o la revoca dei provvedimenti di concessione e di erogazione, qualora intervengano prima dell'erogazione dei contributi. Analogamente si procede nel caso di cancellazione dall'albo degli esercenti la libera professione.

Art. 11.

Cause di rideterminazione del contributo

1. Nel caso di concorrenza di più benefici, il contributo viene concesso mediante l'applicazione della percentuale prevista all'importo della spesa ritenuta ammissibile, con eventuale riduzione del contributo concedibile, in modo tale che la somma tra i contributi in conto capitale oppure tra il contributo in conto capitale ed il finanziamento agevolato non sia superiore all'importo della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 12.

Restituzione delle somme erogate

1. In caso di revoca dei contributi, le somme erogate devono essere restituite secondo quanto disposto dall'art. 49 della legge n. 7/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 13.

Variazioni intervenute nel soggetto richiedente

1. In caso di trasformazione della società, di fusione, di conferimento d'azienda e di trasferimento d'azienda *mortis causa*, i contributi sono concessi od erogati al soggetto subentrante a condizione che lo stesso sia in possesso dei requisiti che danno titolo ad ottenere i contributi. A tale fine, unitamente alla documentazione necessaria per la concessione o l'erogazione del contributo, deve essere trasmessa copia dell'atto di trasformazione o di fusione, o dell'atto costitutivo della società con conferimento d'azienda; in caso di trasferimento d'azienda *mortis causa* deve essere invece trasmessa copia della denuncia di successione o, se gli eredi non sono tenuti a presentarla, dichiarazione sostitutiva di atto notorio in tal senso.

Art. 14.

Controlli

1. Ai sensi dell'art. 44 della legge regionale n. 7/2000, gli uffici competenti si riservano la facoltà di effettuare, anche attraverso sopralluoghi, controlli in ordine agli interventi previsti dal presente regolamento.

Art. 15.

Computo dei termini

1. Ai fini del computo di ogni termine previsto dal presente regolamento trovano applicazione le disposizioni dell'art. 2963 del codice civile e dell'art. 155 del codice di procedura civile.

Art. 16.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

GUERRA

03R0533

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 12 novembre 2003, n. 23.

Celebrazione del sessantesimo anniversario della Resistenza e della Liberazione.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 170 del 13 novembre 2003)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

F i n a l i t à

1. La Regione Emilia-Romagna, nel quadro delle iniziative volte a promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e politico dell'antifascismo e della Resistenza, quali valori fondamentali dell'ordinamento costituzionale dello Stato e delle autonomie locali, promuove, organizza e finanzia speciali manifestazioni culturali e progetti di ricerca storica per celebrare il sessantesimo anniversario della resistenza e della liberazione.

Art. 2.

Istituzione del comitato regionale per le celebrazioni del sessantesimo anniversario della resistenza e della liberazione

1. Ai fini dell'attuazione delle iniziative di cui all'art. 1 è costituito un apposito comitato regionale per le celebrazioni del sessantesimo anniversario della resistenza e della liberazione, di seguito denominato comitato regionale, composto dal presidente del consiglio regionale, da un rappresentante della giunta regionale, da rappresentanti degli enti locali, degli istituti storici della resistenza e della storia contemporanea, delle forze armate, di organismi pubblici e privati, di associazioni operanti nel settore e da rappresentanti delle comunità ebraiche regionali.

2. Il comitato regionale è organismo consultivo e propositivo della Regione. Svolge un ruolo di coordinamento fra i soggetti di cui al comma 1 e resta in carica fino alla data del 31 dicembre 2005 e comunque fino alla completa attuazione delle iniziative programmate e in corso di realizzazione.

3. I rappresentanti di cui al comma 1 sono nominati con decreto del Presidente della Regione.

Art. 3.

Programmazione e attuazione delle iniziative

1. Il comitato regionale è presieduto dal presidente del consiglio regionale ed elegge nel proprio seno un comitato esecutivo.

2. Il comitato regionale predispone, con l'ausilio del comitato esecutivo, un programma generale, articolato in annualità, dei progetti di maggior rilievo e delle iniziative più significative che si svolgeranno nel territorio regionale e lo propone alla giunta regionale che lo attua, sentita la commissione consiliare competente.

3. Il comitato esecutivo ha compiti di consulenza tecnico-scientifica e in particolare:

a) acquisisce, esamina ed elabora le proposte di iniziative avanzate dagli enti locali, dagli organismi pubblici e privati, dalle associazioni e dagli istituti operanti nel settore, al fine del loro inserimento nel programma di cui al comma 2;

b) sovrintende all'attuazione del programma approvato dalla giunta regionale.

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno considerato il presidente del comitato regionale trasmette alla Regione una relazione sull'attività svolta.

Art. 4.

Segreteria

1. Il comitato regionale e il comitato esecutivo si avvalgono, per le loro funzioni, di una segreteria operativa.

2. Il personale occorrente alla segreteria operativa, nonché le specifiche professionalità occorrenti all'attività di supporto del comitato regionale, sono forniti dalla Regione.

Art. 5.

Funzioni della giunta

1. La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, approva il programma delle manifestazioni e dei progetti di ricerca storica proposto dal comitato regionale e finanzia quelle che il comitato regionale stesso ha valutato di particolare rilevanza e interesse regionale.

Art. 6.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con l'istituzione di una apposita unità previsionale di base e relativo capitolo del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle legge regionale 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 12 novembre 2003

ERRANI

03R0861

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2003, n. 15.

«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2003».*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 36 del 6 agosto 2003)**(Omissis).*

03R0681

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2003, n. 16.

«Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per il triennio 2003-2005».*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 36 del 6 agosto 2003)**(Omissis).*

03R0682

LEGGE REGIONALE 7 ottobre 2003, n. 17.

Istituzione del sistema parchi urbani di interesse regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 48 del 13 ottobre 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione

1. La Regione, al fine di individuare tutte le azioni idonee a garantire la difesa dell'ecosistema, il restauro del paesaggio, il ripristino dell'identità storico-culturale, la valorizzazione ambientale anche in chiave economico-produttiva ecocompatibile soprattutto attraverso il sostegno all'agricoltura urbana, individua, ai sensi delle legge 6 dicembre 1991, n. 394, art. 2, comma 8, il sistema dei parchi urbani di interesse regionale, costituito da:

- a) parchi urbani;
- b) parco metropolitano.

2. Per sistema dei parchi urbani di interesse regionale si intende il sistema urbano del verde come insieme di aree con valore ambientale e paesistico o di importanza strategica per il riequilibrio ecologico delle aree urbanizzate inserite in contesti territoriali con elevato impatto antropico, individuate dallo strumento urbanistico comunale vigente come aree a parco, aree verdi, aree agricole, aree archeologiche inserite in contesti naturali e, in linea prioritaria, tutte le aree di proprietà pubblica, sia alberate, sia rurali, sia incolte improduttive, nonché aree percorse dal fuoco successivamente, da rimboschire con specie autoctone attraverso l'acquisizione di aree intercluse per consentire il ripristino di habitat senza soluzioni di continuità, ed aree vincolate per la protezione ambientale, funzionalmente integrate in un tessuto unitario continuo. Possono far parte del sistema dei parchi urbani di interesse regionale anche biotopi di modesta entità e monumenti naturali.

3. Per monumenti naturali si intendono habitat o ambienti di limitata estensione, esemplari vetusti di piante, di formazioni geologiche o paleontologiche che presentano caratteristiche di rilevante interesse naturalistico o scientifico.

4. All'istituzione dei parchi urbani si provvede, su proposta del consiglio comunale interessato che ne individua la perimetrazione, con delibera della giunta regionale che ne informa le competenti commissioni consiliari regionali. L'istituzione del parco urbano favorisce il contestuale risanamento di aree in situazione di degrado ambientale ed è inteso come disegno unitario e coordinato delle aree destinate al verde con apposite indagini per definire gli ambiti degli ecosistemi, favorendo in fase progettuale gli elementi principali di detti ecosistemi anche in riferimento al territorio.

5. La gestione dei parchi urbani è affidata ai comuni competenti per territorio secondo le apposite linee guida che la giunta regionale adotta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. I comuni dotati dello strumento urbanistico comunale vigente possono adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge una variante relativa al sistema urbano del verde per uniformarsi ai criteri di cui al comma 2.

7. Le attività di pianificazione ed il programma annuale di attività dei parchi urbani sono sottoposti all'esame preventivo della giunta regionale che, può formulare osservazioni entro sessanta giorni dalla ricezione.

8. Per parco metropolitano si intende il parco urbano del comune di Napoli già denominato parco delle colline di Napoli dagli strumenti urbanistici comunali, la cui gestione è affidata ad un ente parco con personalità giuridica di diritto pubblico, istituito con decreto del Presidente della giunta regionale. Al parco metropolitano così istituito possono aderire i comuni limitrofi che individuano le aree contigue con le caratteristiche di cui ai commi 1 e 2, su proposta del consiglio comunale interessato. La formalizzazione dell'adesione e l'integrazione degli organi di gestione sono determinati con decreto del presidente della giunta regionale.

9. All'istituzione del parco metropolitano si provvede ai sensi della legge regionale 1° settembre 1993, n. 33, art. 6.

10. Sono organi di gestione dell'ente parco:

- a) il presidente;
- b) il consiglio direttivo;
- c) la giunta esecutiva;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

Il consiglio direttivo è così composto:

- a) il presidente dell'ente parco;
- b) quattro rappresentanti del comune di Napoli ed un rappresentante aggiuntivo per ogni comune aderente;
- c) un rappresentante della provincia di Napoli;
- d) due rappresentanti delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente, maggiormente presenti sul territorio regionale;
- e) il direttore dell'ente parco che partecipa alle riunioni del consiglio direttivo con voto consultivo.

12. Per tutto quanto non previsto dalle presente legge si fa rinvio ai principi, alle norme e alle disposizioni della legge regionale n. 33/1993.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Al finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti del fondo per l'istituzione ed il funzionamento dei parchi e riserve naturali per la realizzazione di piani e programmi per la valorizzazione e tutela ambientale, di cui alla legge regionale n. 33/1993, art. 28, senza ulteriori aggravii del bilancio regionale.

Art. 3.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

7 ottobre 2003

BASSOLINO

03R0804

LEGGE REGIONALE del 4 novembre 2003, n. 18.

Integrazione alla legge regionale 5 agosto 2003, n. 15.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 52 del 10 novembre 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Attribuzione di risorse

1. La presente legge, al fine di dare attuazione alla decisione del consiglio dell'Unione europea che, in data 3 dicembre 2001, ha proclamato l'anno 2003 quale «anno europeo per i disabili», attribuisce le risorse destinate allo sport di cui all'unità previsionale di base 3.14.37 del bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2003, fino ad un massimo del 50 per cento dell'intero stanziamento, ad enti locali, associazioni e federazioni sportive, anche

se beneficiari di contributi negli anni precedenti, che organizzano manifestazioni sportive per i portatori di handicap ed intendono adeguare, completare e ristrutturare impianti idonei all'attività sportiva per i soggetti diversamente abili nonché acquistare per gli stessi attrezzature sportive.

2. I contributi di cui al comma 1 non sono sottoposti per l'anno 2003 a limiti di spesa.

Art. 2.

Proroga di termini

1. I termini per l'utilizzazione dei contributi concessi agli enti locali con i riparti degli anni 2000, 2001 e 2002, per lavori di impiantistica sportiva di cui alla legge regionale 12 dicembre 1979, n. 42, art. 2, lettere a) e c), sono prorogati di centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul *Bollettino ufficiale* della Regione Campania. Decorsi tali termini, i contributi sono revocati.

2. La proroga di cui al comma 1 è concessa anche per riparti di cui alle leggi regionali 31 ottobre 1978, n. 51 e 18 ottobre 1989, n. 21.

Art. 3.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

4 novembre 2003

BASSOLINO

03R0854

LEGGE REGIONALE del 18 novembre 2003, n. 19.

Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003, ai sensi della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, art. 29, comma 3.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Campania* n. 55 del 24 novembre 2003)

(Omissis).

03R0855

LEGGE REGIONALE del 3 dicembre 2003, n. 20.

Semplificazione dell'azione amministrativa nei comuni della Regione Campania impegnati nell'opera di ricostruzione conseguente agli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Campania* n. 58 del 9 dicembre 2003)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni generali

1. La presente legge, ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione e nel quadro dei principi fondamentali dettati dalla normativa statale vigente, regola la prosecuzione ed il completamento dell'opera di ricostruzione nel territorio della Regione Campania colpito dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.

Art. 2.

Competenze dei comuni

1. Le funzioni e i compiti di programmazione e gestione delle risorse e degli interventi per il completamento dell'opera di ricostruzione sono attribuiti interamente ai comuni ivi compreso le aree industriali.

Art. 3.

Programmazione delle risorse

1. Le risorse assegnate, da assegnare, residue, trasferite o comunque stanziare per gli interventi di cui all'art. 1 sono utilizzate, oltre che per le finalità di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, art. 3, commi 2 e 4 anche per:

a) il finanziamento delle opere strutturali e condominiali nelle ipotesi di cui all'art. 7;

b) l'aggiornamento dei contributi e la rideterminazione degli stessi, nei limiti del contributo massimo ammissibile, purché riferiti a soggetti riconducibili alle priorità di cui alla legge n. 32/1992, art. 3, comma 2;

c) il pagamento di espropri ed altri ineludibili pagamenti connessi con impegni assunti a causa degli eventi sismici di cui all'art. 1 nonché per il pagamento delle somme conseguenti a sentenze di condanna e alla definizione transattiva dei contenziosi esistenti;

d) le attività di servizio e di gestione strettamente connesse alla ricostruzione, nei limiti del 4 per cento dell'importo assegnato;

e) la realizzazione, la riparazione o la ricostruzione di edifici scolastici connessi alle esigenze abitative delle zone danneggiate;

f) la realizzazione di progetti pilota per la riqualificazione dei centri storici e per la riparazione o ricostruzione di immobili oggetto di intervento sostitutivo ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, art. 36 e dell'art. 11.

2. I costi di tutte le opere pubbliche sono riconosciuti congrui se contenuti nei limiti dell'importo indicato nel progetto con l'applicazione del prezzario del provveditorato opere pubbliche della Regione Campania in vigore dal 1° giugno 1982 aumentato della percentuale fissata dal provveditorato stesso relativa all'anno di riferimento.

3. La programmazione di cui alla legge n. 32/1992, art. 3, comma 5, è effettuata dai comuni sulla base di autonome valutazioni e nel rispetto della legislazione vigente come modificata ed integrata dalla presente legge. I consigli comunali fissano i criteri, definiscono le priorità di assegnazione dei contributi, anche in applicazione alla presente legge, ed approvano il piano d'impiego, suddiviso in capitoli di spesa, per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 1.

4. Le risorse programmate con le deliberazioni consiliari di cui al comma 3, rese esecutive ai sensi di legge, sono immediatamente spendibili e sono inviate per conoscenza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed alla Regione entro quindici giorni dalla loro esecutività.

Art. 4.

Condizioni per l'accesso al finanziamento in via prioritaria

1. Le disponibilità finanziarie destinate all'edilizia privata, programmate ai sensi dell'art. 3, comma 3, sono utilizzate in via prioritaria ed in ordine successivo senza ammissione di deroga in favore dei soggetti indicati dalla legge n. 32/1992, art. 3, comma 2.

Art. 5.

Soggetti aventi diritto al finanziamento in via prioritaria

1. Ai proprietari di cui alla legge n. 32/1992, art. 3, comma 2, sono equiparati:

a) i soggetti individuati dal decreto legislativo n. 76/1990, art. 14, anche in presenza di domanda presentata dal proprietario;

b) i soggetti che occupavano l'immobile all'epoca del sisma e divenuti proprietari a seguito di riscatto o acquisto di immobili appartenenti ad enti o istituti di gestione di case economiche e popolari.

2. Hanno inoltre diritto al finanziamento in via prioritaria sulla base dei medesimi criteri fissati dalla legge n. 32/1992, art. 3, comma 2, i soggetti aventi titolo su immobili ricadenti nei piani di recupero di cui al decreto legislativo n. 76/1990, art. 34, comma 3, let-

tera c), adottati nei comuni disastri e gravemente danneggiati entro il 23 gennaio 1992 ed eventualmente prorogati alla scadenza di validità decennale del piano esecutivo e che hanno presentato il progetto di recupero ai sensi di legge.

3. Non sono esclusi dalla concessione dei contributi in via prioritaria i soggetti che hanno beneficiato per il fabbricato oggetto di contributo delle provvidenze disposte dall'ordinanza del commissario straordinario di Governo per le zone terremotate 6 gennaio 1981, n. 80. Il contributo concesso, ai sensi dell'ordinanza stessa, è sempre detratto dal contributo spettante per la ricostruzione o la riparazione dell'immobile.

Art. 6.

Ulteriori criteri

1. Per i progetti che hanno requisiti di approvabilità da parte della commissione tecnica comunale di cui al decreto legislativo n. 76/1990, art. 18, a parità di condizioni tra soggetti aventi diritto al finanziamento prioritario, si tiene conto dell'ordine cronologico di presentazione della documentazione integrativa di cui al decreto legislativo n. 76/1990, art. 18, comma 5.

Art. 7.

Opere strutturali e condominiali

1. Nei fabbricati in cui sono comprese più unità immobiliari, anche appartenenti ad un medesimo soggetto, il finanziamento si estende, nei limiti del contributo massimo ammissibile fissato per ciascuna di esse, alle opere strutturali ed alle parti comuni necessarie ad assicurare la stabilità globale dell'edificio, la sua difesa dagli agenti atmosferici nonché la piena funzionalità e sicurezza delle unità abitative da finanziare in via prioritaria. Il finanziamento si estende anche alle opere occorrenti al rispetto dei vincoli di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

2. I soggetti destinatari di un contributo limitato alle sole opere strutturali ed a quelle comuni, come definite nel comma 1, non sono obbligati all'esecuzione dei lavori di completamento dell'intervento nei termini assegnati con il provvedimento di concessione del finanziamento in via prioritaria.

Art. 8.

Disciplina del procedimento di assegnazione del contributo

1. I contributi di cui al decreto legislativo n. 76/1990, articoli 10 e 11 e quelli di cui all'art. 3 sono concessi unitamente al permesso a costruire con provvedimento del responsabile dell'ufficio ricostruzione previo parere della commissione di cui al decreto legislativo n. 76/1990, art. 19, comma 1.

2. I comuni possono stabilire, ai sensi della legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 41, comma 1, la soppressione della commissione di cui al comma 1. In tal caso il parere di cui al comma 1 è reso dal responsabile del procedimento con tutti i poteri e le competenze in precedenza attribuite alla commissione dal decreto legislativo n. 76/1990, art. 19.

3. Ai fini della concessione del contributo, la documentazione integrativa di cui al decreto legislativo n. 76/1990, art. 18, comma 5, prevale, in caso di contrasto, sulla domanda e sulla perizia giurata presentate ai sensi e nei termini di cui al decreto legislativo stesso.

4. Il contributo assegnato per abitazione di prima casa, la cui superficie utile abitabile preesistente al sisma è inferiore a 45 mq, è comunque commisurato alla superficie minima di 45 mq.

Art. 9.

Liquidazione saldo finale

1. Per la liquidazione del saldo finale di cui al decreto legislativo n. 76/1990, art. 21, comma 2, lettera e), sono richiesti al beneficiario del contributo, in qualità di soggetto appaltante i lavori, i seguenti documenti a dimostrazione della spesa:

a) relazione giurata del direttore dei lavori sull'andamento degli stessi;

b) lo stato finale dei lavori, sottoscritto dal direttore dei lavori, dal titolare dell'impresa e dal proprietario, ai fini della dimostrazione della spesa per lavori inerenti le unità ammesse a contributo;

c) eventuali parcelle professionali, vistate dagli ordini competenti, per la dimostrazione della spesa per oneri tecnici inerenti le unità ammesse a contributo;

d) le fatture relative all'importo del contributo. Per i lavori eseguiti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito con legge 26 luglio 1988, n. 291, le fatture possono essere sostituite da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dal beneficiario attestante l'importo dei lavori eseguiti dall'impresa o in economia;

e) collaudo tecnico amministrativo per i lavori di importo superiore a € 516.456,89.

2. Nessuna altra documentazione integrativa può essere richiesta dal tecnico preposto all'accertamento di regolarità ai sensi del decreto legislativo n. 76/1990, art. 21, comma 3. Le responsabilità relative alla documentazione presentata ed alla gestione dell'intervento di ricostruzione o riparazione dell'immobile per il quale si richiede il saldo del contributo, anche nei riguardi di enti esterni all'amministrazione comunale sono del committente, dell'appaltatore dei lavori, del direttore dei lavori e del collaudatore, ognuno per le rispettive competenze.

3. Se la documentazione presentata è completa e il pagamento della rata di saldo, nei limiti del contributo assegnato e finanziato, non è erogato entro novanta giorni dalla data di presentazione della documentazione di cui al comma 1, il beneficiario ha diritto al riconoscimento degli interessi legali, sulla somma ancora dovuta. In tal caso, il responsabile del procedimento insieme con il responsabile dell'ufficio ricostruzione, risponde del pagamento degli interessi nei confronti dell'amministrazione.

4. Se la documentazione presentata risulta incompleta, il responsabile del procedimento può richiedere, nei trenta giorni successivi, una sola volta, la relativa integrazione che deve essere inoltrata entro e non oltre venti giorni dalla notifica della richiesta. Il mancato o parziale adempimento alla richiesta comporta la decadenza dei benefici relativi alla parte di contributo non ancora liquidata. Il dirigente o il funzionario competente, nei successivi trenta giorni, adotta il conseguente formale provvedimento.

5. Le richieste di saldo già presentate alla data di entrata in vigore alla presente legge e non ancora liquidate devono essere riproposte con le modalità di cui al presente articolo.

Art. 10.

Revoca dei contributi

1. I nuovi termini previsti dal decreto legislativo n. 76/1990, art. 21, comma 1, come sostituito dal decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 8, convertito con legge 4 dicembre 1993, n. 493, art. 2, comma 7, non possono superare i ventiquattro mesi.

2. I beneficiari dei contributi, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono chiedere al responsabile dell'ufficio ricostruzione di fissare nuovi termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori ai sensi del comma 1. Decorso inutilmente tale termine, le scadenze per l'inizio e l'ultimazione dei lavori sono quelle risultanti ai provvedimenti già rilasciati.

3. Il mancato rispetto del termine comporta la decadenza dai benefici relativi alla parte del contributo non ancora liquidata. Il responsabile dell'ufficio ricostruzione nei successivi trenta giorni adotta il conseguente formale provvedimento. In tal caso i lavori restanti sono ultimati a cura e spese del richiedente seguendo l'ordinaria procedura di rilascio del permesso a costruire o della dichiarazione di inizio attività-DIA.

4. Entro centoventi giorni dall'ultimazione dei lavori, il beneficiario del contributo presenta al comune la documentazione di cui all'art. 9 per la richiesta di liquidazione del saldo finale. Il mancato rispetto del termine comporta la decadenza dai benefici relativi alla parte del contributo non ancora liquidata. Il responsabile dell'ufficio ricostruzione, nei successivi trenta giorni, adotta il conseguente formale provvedimento.

5. Per i lavori ultimati prima dell'entrata in vigore della presente legge il termine di centoventi giorni di cui al comma 4 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 11.

Poteri sostitutivi

1. Nei comuni dichiarati disastri o gravemente danneggiati e nei comuni danneggiati dichiarati sismici che sono forniti dei piani di recupero di cui al decreto legislativo n. 76/1990, art. 34, comma 3, l'intervento sostitutivo di cui all'art. 36 del decreto stesso è attuato esclusivamente:

a) in caso di omessa presentazione dei progetti di recupero di immobili inclusi nei piani stessi;

b) in caso di mancato inizio dei relativi lavori;

c) in caso di interruzione dei lavori o sospensione non giustificata dal magistrato o dall'attesa di un provvedimento da parte dell'amministrazione.

2. Nei casi previsti dal comma 1, il sindaco, su conforme delibera del consiglio comunale, diffida i soggetti aventi titolo sull'immobile a presentare i progetti di intervento, ad iniziare o a riprendere i lavori, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni.

3. Costituisce regolare notifica della diffida l'affissione di copia della stessa nell'albo pretorio e sugli immobili interessati.

4. Decorso il termine assegnato, il sindaco, fatto salvo il potere di espropriazione, dispone l'occupazione di urgenza degli immobili per un periodo non superiore a tre anni e da incarico al responsabile dell'ufficio ricostruzione di procedere all'esecuzione dei lavori mediante appalto ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, art. 24. L'intervento sostitutivo può essere attuato anche mediante subentro nei contratti già legittimamente stipulati dai proprietari. Per l'eventuale affidamento dell'incarico di progettazione, se il progettista non stato nominato dai soggetti privati, l'amministrazione procede ai sensi della direttiva 92/50 CEE, art. 11, comma 3 e del comma 7.

5. Per la valutazione della consistenza degli edifici e per l'individuazione dei legittimi proprietari fanno fede i documenti presentati al comune entro il 31 marzo 1989.

6. La spesa massima ammissibile non eccede quella corrispondente al contributo spettante ai sensi del decreto legislativo n. 76/1990.

7. Se la spesa massima ammissibile non consente il completamento e la piena funzionalità dell'immobile, l'appalto è limitato alle opere strutturali ed alle parti comuni necessarie ad assicurare il decoro urbano, la stabilità globale dell'edificio, la sua difesa dagli agenti atmosferici, nonché la sicurezza delle unità abitative.

8. Entro trenta giorni dal rilascio, anche parziale, del certificato di abitabilità, è fatto obbligo all'appaltatore restituire le unità immobiliari, ai proprietari o possessori risultanti dagli atti di cui al comma 5, fermi restando i diritti reali sull'immobile oggetto di intervento sostitutivo.

9. Il recupero delle somme eccedenti il contributo è a cura del comune ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

10. La Regione Campania, con delibera di giunta regionale, stabilisce le modalità per l'accensione di mutui ventennali a favore dei comuni che attuano l'intervento sostitutivo di cui alla presente legge.

Art. 12.

Personale

1. I comuni possono stipulare apposite convenzioni per l'espletamento dei compiti di cui alla presente legge, imputando il relativo onere sul capitolo di spesa inerente l'attività di servizio e gestione dei fondi per la ricostruzione.

Art. 13.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge, a norma degli articoli 43 e 45 dello statuto, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

3 dicembre 2003

BASSOLINO

03R0856

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO
LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	ANGRI (SA)	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	APRILIA (LT)	CARTOLIBRERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	AREZZO	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	BARI	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	BRESSO (MI)	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	CALTANISSETTA	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	COSENZA	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	FOLIGNO (PG)	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	MILANO	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	NOCERA INF. (SA)	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	PADOVA	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	PERUGIA	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	ROMA	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	SIRACUSA	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	VERONA	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 219,04)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 109,52)</i>	- annuale € 397,47 - semestrale € 217,24
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: <i>(di cui spese di spedizione € 108,57)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 54,28)</i>	- annuale € 284,65 - semestrale € 154,32
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)</i>	- annuale € 67,12 - semestrale € 42,06
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)</i>	- annuale € 166,66 - semestrale € 90,83
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)</i>	- annuale € 64,03 - semestrale € 39,01
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)</i>	- annuale € 166,38 - semestrale € 89,19
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 344,93)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 172,46)</i>	- annuale € 776,66 - semestrale € 411,33
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 234,45)</i> <i>(di cui spese di spedizione € 117,22)</i>	- annuale € 650,83 - semestrale € 340,41

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 0,77
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo *(di cui spese di spedizione € 120,00)* € **318,00**

Abbonamento semestrale *(di cui spese di spedizione € 60,00)* € **183,50**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 0,85

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **188,00**

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni € **175,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 17,50

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 4 0 1 1 0 *

€ **1,60**